

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	25
GIUSTIZIA (II)	»	26
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	28
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	31
AFFARI SOCIALI (XII)	»	41
AGRICOLTURA (XIII)	»	42
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	44
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	49
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	50
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	52
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	»	56

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	<i>Pag.</i>	65
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	67

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 (Doc. CCXXXIV, n. 4): Audizione informale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli

3

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 ottobre 2021.

Nell'ambito dell'esame del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-

2023 (Doc. CCXXXIV, n. 4): Audizione informale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 292 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	4
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	8
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa del gruppo misto L'Alternativa c'è</i>)	21

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 ottobre 2021. — Presidenza della presidente della VIII Commissione Alessia ROTTA.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 292.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2021.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che i relatori hanno condiviso con i colleghi un testo frutto delle interlocuzioni svoltesi tra i gruppi di maggioranza nelle scorse settimane.

Luca SUT (M5S), *relatore per la X Commissione*, ringrazia i membri delle

Commissioni che hanno contribuito al raggiungimento di un risultato condiviso rendendo possibile la redazione di una proposta di parere che esprime una sintesi comune su argomenti che, considerate le diverse sensibilità politiche, possono risultare anche divisivi.

Ritiene punti qualificanti della proposta di parere quelli relativi all'individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee nonché quanto osservato sul fotovoltaico nelle aree agricole che, anche grazie ai rilievi espressi dalla XIII Commissione agricoltura, è finalizzato a fare in modo che le norme recate nello schema di decreto legislativo promuovano l'uso dell'energia da fonti rinnovabili senza deprimere la produzione agricola. Segnala peraltro che il Governo ha reso noto di non ravvisare elementi ostativi nella proposta di parere che si accinge a formulare e che era stata previamente trasmessa all'Esecutivo informalmente.

Formula quindi, anche a nome del relatore per l'VIII Commissione, Tullio Patassini, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Alessia ROTTA, *presidente*, tiene a ringraziare i relatori, anche a nome della

presidente Nardi, per il proficuo lavoro di raccordo, condivisione e stemperamento degli elementi divisivi svolto dai relatori.

Avverte quindi che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del gruppo Misto-L'Alternativa c'è (vedi allegato 2).

Tullio PATASSINI (LEGA), *relatore per l'VIII Commissione*, ringrazia in primo luogo i colleghi, gli uffici e i funzionari dei gruppi parlamentari, nonché le due presidenti per aver collaborato con i relatori in un percorso complesso ma di assoluta soddisfazione. La proposta di parere tiene in considerazione, infatti, la necessità sia di raggiungere gli obiettivi europei di decarbonizzazione del Paese sia di preservare le peculiarità italiane e tutelare il tessuto industriale italiano.

È stata infatti prevista una gradualità nell'uscita dalle politiche climalteranti, nell'ottica di una sostenibilità anche economica, fornendo opportune indicazioni al Governo per il percorso di decarbonizzazione. Sottolinea l'importanza dell'utilizzo di ogni forma di energia alternativa, nonché dell'opportunità di recuperare gli scarti di materiale, nell'ottica di una economia circolare. In ultimo, va considerata la tutela del paesaggio, che nel nostro Paese equivale ad un elemento culturale, contenendo le esigenze della agricoltura e della pesca con il processo di transizione energetica.

Rachele SILVESTRI (FDI) preannuncia l'astensione del proprio gruppo dal voto.

Giuseppe CHIAZZESE (M5S) ringrazia i relatori per il complesso lavoro che hanno svolto e per l'incessante opera di mediazione tra le forze politiche di una maggioranza che esprime punti di vista assai eterogenei sui temi in oggetto. Ritiene quindi che sia stato fatto un buon lavoro e si augura che il recepimento della direttiva potrà favorire una decisa decarbonizzazione, necessaria non solo perché fa parte di una strategia dell'Unione europea ma perché sono sempre più evidenti i cambiamenti climatici che colpi-

scono il nostro pianeta come dimostrato peraltro, e solo per restare al nostro Paese, dai nubifragi che hanno colpito la regione Sicilia negli ultimi giorni.

Deve tuttavia segnalare che permangono alcuni punti critici nella normativa proposta. Si riferisce in particolare alla proroga prevista per l'abbandono dell'utilizzo dell'olio di palma, il cui divieto si completerà solo nel tempo – una gradualità che non condivide –, e alle disposizioni che consentono la proroga degli incentivi per la produzione di energia da biomassa, cosa che ritiene assai criticabile in quanto tale forma di produzione ha un'efficienza molto bassa e provoca alte emissioni di particolato. Ricorda, peraltro, che è in corso una procedura di infrazione europea per tali emissioni nella pianura padana. Ribadisce inoltre che la scelta dovrebbe orientarsi più decisamente verso l'elettrificazione che è notoriamente di maggiore efficienza. Conclude preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori.

Andrea VALLASCAS (MISTO-L'A.C'È) è dell'avviso che la proposta di parere dei relatori abbia un contenuto piuttosto debole anche perché articolata solo in osservazioni. Crede che sarebbe stato necessario, invece, inserire precise condizioni volte a disciplinare l'individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, che lo schema di decreto legislativo demanda ad ulteriori atti amministrativi, cosa che ritarda di fatto l'applicazione della normativa e ne dilata eccessivamente i tempi considerando che a ciò si deve aggiungere l'ulteriore periodo di sei mesi assegnato alle regioni per l'attuazione della disciplina. Conclude annunciando il voto di astensione sulla proposta di parere dei relatori.

Luca SQUERI (FI) esprime apprezzamento per l'impegno dei relatori che ha consentito di giungere a una sintesi tra le posizioni, spesso inconciliabili, delle forze politiche costituenti una maggioranza così

variegata. Sottolinea che, tuttavia, l'approccio di metodo dei relatori è riuscito a produrre una buona sintesi anche nel merito della proposta di parere. Conclude preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori.

Stefania PEZZOPANE (PD) si unisce al ringraziamento ai relatori – che si sono fatti carico di un lavoro complesso, svolto peraltro in un momento di forti concomitanti impegni per la Commissione Ambiente – per aver accolto le sollecitazioni avanzate dal proprio gruppo. Dichiarò quindi il voto favorevole del Partito democratico.

Sara MORETTO (IV) osserva che si è arrivati al voto sul parere all'esito di un percorso molto lungo e che il testo proposto è il risultato di una paziente mediazione tra le differenti sensibilità delle forze politiche che compongono la maggioranza. Rileva che alla fine del percorso è stato possibile giungere ad una sintesi grazie al metodo adottato che si è basato anche sulla definizione chiara degli obiettivi.

Quanto alla problematica sollevata relativa all'entrata in vigore graduale del divieto di utilizzo dell'olio di palma apprezza quanto stabilito e, anzi, lo considera un buon esempio per dimostrare la necessità che una volta individuati gli obiettivi questi devono essere perseguiti tenendo conto dell'impatto delle norme sull'economia nazionale e, in specie, sul settore manifatturiero. Ritiene infatti che tenere un'azione coerente con gli obiettivi dell'Unione europea sia necessario ma anche che, al contempo, deve essere evitato che le imprese siano lasciate sole di fronte alle difficoltà, imprese che vanno invece accompagnate nel percorso di attuazione della normativa. Conclude preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori.

Generoso MARAIA (M5S) ringrazia anch'egli i relatori per il lavoro di sintesi svolto, che aveva forti profili di comples-

sità dovuti alla distanza tra la posizione del proprio gruppo e quella di altri gruppi, soprattutto con riguardo all'abbandono delle fonti fossili. A suo giudizio, infatti, il concetto di gradualità maschera la resistenza a voler abbandonare le fonti fossili, come dimostra la proroga dell'utilizzo dell'olio di palma sul quale in passato l'industria alimentare ha fatto una scelta coraggiosa che l'industria energetica non riesce a compiere. Ciò rivela a suo avviso una incoerenza nell'analisi politica: a fronte della forte sensibilità che molte forze politiche hanno dimostrato verso le fonti rinnovabili, contemperando le esigenze della transizione con la tutela del paesaggio e della agricoltura, si insiste ad incentivare l'utilizzo della terra per produrre energia.

Tiene a che resti agli atti che il proprio gruppo non concorda con i continui incentivi alle biomasse, dovendosi prima verificare il valore degli indici di ritorno energetico. A tale riguardo, sarebbe opportuno capire se un investimento in questo campo è sostenibile sia in termini energetici che economici, ovvero se a tale investimento non consegue un bilancio soddisfacente.

Rileva inoltre la contraddittorietà della messa in campo di alcuni meccanismi, come ad esempio gli investimenti in nuove stalle, non legata esclusivamente ad esigenze alimentari, ma per produrre biogas.

I sussidi ambientalmente dannosi dovrebbero essere valutati molto attentamente dalle Commissioni Ambiente e Attività produttive, alla luce di analisi oggettive, per verificare che gli incentivi che si sceglie di mettere in campo non siano alla fine controproducenti.

Daniela RUFFINO (CI) ritiene la proposta di parere un importante lavoro di cucitura tra le varie posizioni dei gruppi, a volte assai distanti tra di loro. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Diego BINELLI (LEGA) esprime apprezzamento per l'impegno profuso dai relatori che attraverso una paziente mediazione ha consentito di operare una

sintesi tra le diverse posizioni delle forze di maggioranza. Ringrazia quindi i relatori nonché tutti i membri delle Commissioni che con le loro proposte hanno contribuito al buon esito. Ritiene che la proposta di parere dei relatori potrà essere di valido supporto all'azione del Governo favorendo l'adozione di una normativa migliorata che rappresenta un elemento essenziale per il futuro del Paese. Conclude preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori.

Le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con osservazioni dei relatori (*vedi allegato 1*).

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere dei relatori, risulta preclusa la proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 12.55.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)
2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 292.**

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

premesso che lo schema di decreto, che ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, reca disposizioni necessarie all'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali fissati dal Regolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si stabilisce, per l'Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030;

preso atto del parere reso dalla Conferenza Unificata nella riunione del 13 ottobre 2021,

acquisiti i rilevati deliberati dalla Commissione Agricoltura;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni di carattere generale:

a. gli oneri di sistema della bolletta elettrica, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico – tra i quali rientrano il sostegno alle

energie rinnovabili e assimilate (componente maggiormente rilevante), la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali, il *bonus* sociale elettrico, il regime tariffario speciale per le ferrovie, il sostegno alla ricerca di sistema, le agevolazioni alle industrie manifatturiere ad alto consumo di energia – sono quantificabili in circa 15 miliardi di euro e costituiscono circa un terzo della bolletta elettrica nazionale; al riguardo dal 2022 partirà inoltre l'applicazione in bolletta di una nuova componente degli oneri di sistema relativa al *capacity market*;

b. con gli strumenti, i meccanismi e gli incentivi definiti dal presente schema di decreto legislativo finalizzati a perseguire gli sfidanti obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050 si avranno significative ricadute in ordine al fabbisogno soprattutto della componente tariffaria ASOS degli oneri di sistema, si propone di prevedere un opportuno monitoraggio del fabbisogno di incentivazione e delle componenti tariffarie degli oneri di sistema, nonché l'elaborazione di scenari di medio e lungo termine degli stessi mettendoli a disposizione degli attori istituzionali coinvolti nella *governance*;

c. nell'ottica di promuovere soluzioni basate sull'integrazione dei settori energetici e valorizzare il potenziale di decarbonizzazione del biometano e dei gas rinnovabili, si ritiene importante che nell'ambito del decreto legislativo sia dato adeguato spazio anche alla promozione delle *smart grids* del gas naturale in quanto ciò sosterrà gli investimenti a livello di distribuzione e trasporto per integrare i gas verdi nella rete esistente e per rendere più *intelligenti*

le reti gas, anche mediante contatori *intelligenti*, contribuendo così a gestire un sistema più complesso basato su tecnologie innovative.

d. in tale ottica, risulta importante valorizzare i progetti di nuove infrastrutture gas già pronte e adeguare quelle esistenti finalizzate a integrare e trasportare *green gas* (biometano) e idrogeno, in quanto rappresentano soluzioni in grado di aumentare la resilienza e la flessibilità del sistema;

e. occorre avviare –rispetto ai numerosi decreti attuativi che dovranno essere adottati dal Ministero della transizione ecologica, fin dalle prime fasi di elaborazione dei predetti provvedimenti – iniziative di consultazione per lo sviluppo di un costante dialogo con tutti gli *stakeholders* anche della società civile e gli operatori di settore;

f. definire delle regole operative chiare, procedendo alla revisione e all'aggiornamento delle *Linee guida nazionali* per gli impianti, in linea con l'evoluzione normativa e tecnica oramai stratificata al fine di velocizzare gli iter autorizzativi;

g. in considerazione dell'importante quota di energia per raffrescamento rappresentata dall'Italia a livello europeo, valuti il Governo di pubblicare quanto prima una metodologia aggiornata di calcolo delle quantità di energia da fonti rinnovabili usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 7, comma 3 della Direttiva (UE) 2018/2001;

h. al fine di una maggiore coerenza con la direttiva (UE) 2018/2001 oggetto di recepimento, che nella versione inglese utilizza il termine « fuel » riferito ai prodotti energetici impiegati indifferentemente nei diversi settori dei trasporti o dei comparti energetici, si ritiene importante integrare le definizioni contenute nelle lettere *dd)* e *ii)* utilizzando contestualmente i termini « carburanti » e « combustibili » presenti nella traduzione italiana, al fine di garantire che le produzioni bio e rinnovabili dei prodotti energetici, e nello specifico del GPL e del

GNL, possano essere correttamente valorizzate in tutti i settori di utilizzo finale. Si ritiene infatti opportuno prevedere idonee misure incentivanti la produzione delle frazioni bio e rinnovabili del GPL e del GNL così efficientando processi produttivi già in essere e, parallelamente, stimolando e supportando gli investimenti delle Imprese in processi produttivi innovativi;

i. in un'ottica di rispetto della normativa UE e di tutela del patrimonio impiantistico e dell'indotto nazionale legato all'utilizzo di biomassa e bioliquidi sostenibili in ambito energetico, adoperarsi per garantire:

la ripartenza degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse e bioliquidi sostenibili;

l'erogazione di un contributo statale tale da compensare la differenza tra i costi a carico dell'operatore dell'impianto a biomassa o bioliquidi sostenibili ed i ricavi, in ogni caso garantendo l'equilibrio economico finanziario dell'impianto, ivi inclusa l'equa remunerazione.

e con le seguenti osservazioni di carattere puntuale:

si valuti l'opportunità di:

all'articolo 2 (Definizioni), comma 1:

1. aggiungere le definizioni di « teleriscaldamento e teleraffrescamento » e « teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti » come già indicato ai punti 19) e 20) dell'articolo 1 della medesima direttiva (UE) 2018/2001, al fine di una maggiore coerenza con la direttiva (UE) 2018/2001 oggetto di recepimento;

2. aggiungere le definizioni di « agrovoltaiico (o agrivoltaiico) », definendolo come impianto fotovoltaico realizzato su terreni classificati come agricoli, per soddisfare totalmente o parzialmente il fabbisogno energetico dell'azienda agricola nel rispetto dell'uso agricolo e/o zootecnico del suolo, che non inibisce tale uso, ma lo garantisce, integra e supporta, consentendo la continuità delle attività preesistenti sulla stessa porzione di suolo su cui viene realizzato

l'impianto ovvero consenta il recupero e il rilancio del potenziale produttivo dei terreni ad uso agricolo e/o zootecnico abbandonati e non più utilizzati, così contribuendo ad ottimizzare l'uso agricolo del suolo stesso, con ricadute positive sul territorio in termini occupazionali, sociali e ambientali;

3. alla lettera *c*) nella definizione di « energia geotermica », prevedere la distinzione tra le « entalpie » (bassa, media e alta media) e anche la specificazione degli utilizzi (climatizzazione e produzione di energia elettrica, oppure tra produzione energia termica o elettrica);

4. sostituire la lettera *dd*) con la seguente « *dd*) "biogas": combustibili e carburanti gassosi prodotti dalle biomasse »;

5. alla lettera *ii*) sostituire l'alinea con la seguente « *ii*) "carburanti e combustibili da carbonio riciclato": carburanti e combustibili liquidi e gassosi, anche in forma liquefatta, che sono prodotti da una delle seguenti due categorie »;

all'articolo 4 (Principi generali)

6. integrare la lettera *c*) con un richiamo esplicito alla fonte normativa di riferimento del principio di bancabilità, che non sembrerebbe essere disciplinato tra i principi e criteri direttivi elencati dall'articolo 5 della legge n. 53 del 2021;

7. anche al fine di consentire la più ampia partecipazione ai regimi di sostegno, effettuare una semplificazione tesa a razionalizzare la documentazione da depositare e le dichiarazioni da rendersi, di fondare il regime dei controlli sul soccorso istruttorio e sulla possibilità di sanare eventuali irregolarità riscontrate, nonché su principi di gradualità e proporzionalità, e prevedere che i controlli siano effettuabili prevalentemente nei primi 18 mesi dalla entrata in esercizio dell'impianto, fatti salvi i casi di sentenze penali di condanna, così da attenuare la diffidenza verso un sistema di incentivazione nel quale il rischio di decadenza risulta estremamente elevato anche senza frodi;

all'articolo 5 (Caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione)

8. al comma 4, con riguardo alla soglia di 1 MW, specificare che per l'idroelettrico si intende potenza media nominale;

9. al comma 5, lettera *d*), definire sotto il profilo tecnico i casi in cui si verifica il frazionamento delle iniziative;

10. al comma 5, lettera *e*), garantire un più ampio supporto alla rimozione dell'amianto, prevedendo un aumento del premio o specifiche detrazioni fiscali cumulabili con incentivi, finalizzate a coprire i costi di rimozione; nonché di stimolare l'installazione e un più ampio utilizzo di stoccaggi; favorire l'installazione di sistemi di accumulo su impianti di piccola taglia, anche per dare continuità rispetto ai benefici del previgente regime di scambio sul posto e per consentire un'efficace partecipazione alla fornitura di servizi di dispacciamento, nonché il conseguimento di una migliore integrazione nella rete di distribuzione, nella prospettiva di una gestione attiva della rete medesima, con vantaggi in termini di postponimento degli investimenti;

11. al comma 5, sostituire la lettera *g*), con la seguente: « *g*) sono previste misure a favore dell'adeguamento, dell'ampliamento e della trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, nonché dell'efficientamento dei sistemi di generazione elettrica, promuovendone l'utilizzo energetico, purché siano rispettati gli standard di sicurezza geomorfologica nonché e la tutela dell'ecosistema e della biodiversità »;

all'articolo 6 (Regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso)

12. le aree idonee, come da disposizioni all'articolo 20, dove vengono previste procedure autorizzative più semplici e rapide, sono individuate compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. Ritenuto importante conoscere *ex ante* come tali impianti di produzione possano essere dislocati sul territorio, per valutare il con-

seguito effetto sui mercati, sul dispacciamento e sulle reti elettriche, allo scopo di intervenire in tempi adeguati implementando le logiche di gestione finalizzate a massimizzare la penetrazione della generazione da fonti rinnovabili, minimizzando, al contempo, i costi sistemici, si propone che i contingenti per le procedure d'asta al ribasso siano differenziati per aree geografiche, tenendo conto dell'esito dell'individuazione delle aree idonee, al fine di orientare in modo più efficace gli operatori a sviluppare gli impianti laddove possano essere più utili al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici;

13. al comma 1, lettera *a*), dopo le parole « *le procedure d'asta al ribasso sono riferite a contingenti di potenza, anche riferiti a più tecnologie e specifiche categorie di interventi* », di inserire le parole « *nonché a specifiche aree del territorio nazionale* »;

14. al comma 1, lettera *h*), consentire agli impianti oggetto della lettera in questione (con soglia minima fissata, in prima applicazione, a dieci MW), di partecipare ai meccanismi di assegnazione degli incentivi (inclusivi del meccanismo delle aste GSE) e di poter essere assegnatari di incentivi al completamento della Valutazione di impatto ambientale (VIA) e prima dell'ottenimento dell'Autorizzazione Unica (AU), fermo restando che l'aggiudicazione degli incentivi rimarrebbe condizionata al successivo ottenimento del titolo autorizzativo e alla costruzione dell'impianto entro un termine massimo;

15. al comma 1, dopo la lettera *h*, inserire la lettera; « *i) alle procedure d'asta sono ammessi anche gli impianti fotovoltaici realizzati su aree agricole non utilizzate rientranti nelle aree idonee di cui al successivo articolo 20* »;

all'articolo 7 (Regolamentazione delle tariffe per i piccoli impianti).

16. anche in considerazione della prospettata abolizione dello scambio sul posto, riconoscere la possibilità di cumulare gli incentivi in conto energia con le detrazioni fiscali per gli impianti di stoccaggio, almeno per i piccoli impianti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato;

17. inoltre, aggiungere, nel quadro dei criteri per definire la regolamentazione delle tariffe per i piccoli impianti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *b*), un ulteriore criterio che consenta di riconoscere una tariffa maggiorata alle classi di potenza più piccole, ad esempio fino a 200 kW, a compensazione dei maggiori costi;

18. proporre una più chiara definizione del criterio di priorità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), punto 2) e degli indicatori di riferimento per una corretta individuazione delle « iniziative maggiormente meritorie da un punto di vista dell'impatto sull'ambiente »;

all'articolo 8 (Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia)

19. tra i criteri direttivi elencati al comma 1 previsti per aggiornare i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili, di inserire la possibilità di diversificare l'incentivo sull'energia condivisa sulla base delle dimensioni e della taglia degli impianti a fonti rinnovabili afferenti la configurazione per tener conto dell'effetto scala;

20. attribuire il compito ad ARERA di individuare l'ambito di condivisione della Comunità Energetica partendo dall'assetto standard di una cabina primaria o individuando un ambito geografico equivalente;

21. definire, in aggiunta alla tariffa incentivante sull'energia condivisa, premialità *ad hoc* correlate a ulteriori investimenti concernenti la realizzazione di interventi di efficienza energetica a favore dell'elettrificazione dei consumi finali (pompe di calore, colonnine per la ricarica elettrica di comunità, ecc.), effettuati nell'ambito delle configurazioni di autoconsumo, aggiuntivi rispetto alla costruzione di impianti di produzione da fonti rinnovabili;

all'articolo 9 (Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo)

22. prevedere espressamente la continuità, senza interruzioni, delle procedure di erogazione degli incentivi, così da evitare

che gli ulteriori sviluppi risultino rallentati o fermati;

all'articolo 10 (Promozione dell'uso di energia termica da fonti rinnovabili)

23. al comma 1, lettera a), prevedere che i meccanismi di accesso competitivo per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni, siano considerati solo come eventuali in quanto, stante la limitata estensione territoriale delle infrastrutture di distribuzione del calore, per gli impianti termici da fonte rinnovabile di grande dimensione è superflua, se non addirittura controproducente, l'introduzione di meccanismi competitivi;

all'articolo 11 (Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano)

24. riformulare il comma 1 come segue

« 1. Il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale è incentivato secondo una delle seguenti modalità:

a) mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 39, qualora il biometano sia usato per i trasporti;

b) mediante l'erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore equivalente a quello di cui alla lettera a), qualora il biometano sia usato per usi diversi dai trasporti, ivi inclusa la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione ad alto rendimento, esclusa quella termoelettrica non cogenerativa. L'ARERA definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale »; per favorire lo sviluppo della produzione di biometano in coerenza con le indicazioni del PNRR e per consentire l'effettivo utilizzo del biometano nei comparti industriali che hanno maggiore difficoltà a elettrificare i propri fabbisogni termici, di prevedere un unico meccanismo di incentivazione del biometano immesso in rete per usi diversi dai trasporti che assicuri al produttore di biometano lo stesso

livello di incentivazione previsto per l'uso nei trasporti e che non penalizzi il produttore cogenerativo che scelga di utilizzare il biometano in luogo del gas naturale di origine fossile, ciò al fine di evitare la canalizzazione delle nuove produzioni sul tipo di utilizzo che consente la maggiore remunerazione del produttore di biometano;

all'articolo 14 (Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali)

25. al fine di garantire un'adeguata tutela del suolo agricolo quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente, con riferimento allo sviluppo del sistema agrivoltaico, assicurare un coordinamento con la normativa vigente con le seguenti modifiche:

al comma 1, lett. c) dopo le parole « sono definiti criteri e modalità per incentivare » inserire le seguenti: « e monitorare », e dopo le parole « dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 » inserire le seguenti: « come modificato dall'art. 31, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 »;

al comma 1, lett. c), all'ultimo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole « e sono individuati i sistemi di monitoraggio che Agea realizza in collaborazione con il GSE. I sistemi di monitoraggio consentono la verifica dell'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate per la concessione o la revoca degli incentivi cui al citato art. 65, comma 1-quater del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 »;

26. estendere gli incentivi, anche agli impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW con moduli collocati a terra da realizzare su aree non condotte da agricoltori e non adibite da almeno dieci anni all'esercizio delle attività agricole e zootecniche, ferma restando la categoria catastale e la destinazione urbanistica attribuita all'area;

27. al comma 2, lettera g), laddove, in attuazione dell'investimento 4.3 – Infrastrutture di ricarica, incluso nella Missione 2, Componente 2, delle misure del PNRR, sono dedicati i fondi per le ricariche ultraveloci (*ultra fast* o *High power Charger*, HPC, da 100 kW in su in corrente continua) e veloci (*fast*, da 50 a 100 kW, sempre in corrente continua), solamente ai distributori di carburante, valutare l'ampliamento a ulteriori luoghi di installazione, specialmente in ambito urbano, come su suolo pubblico a bordo strada, nei pressi delle stazioni ferroviarie o nei parcheggi;

28. posto che il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) non fa esplicito riferimento alla fonte geotermica sia in relazione all'efficientamento energetico degli edifici sia con riferimento alla climatizzazione in accoppiamento alle pompe di calore (geotermia a bassa entalpia o geoscambio), prevedere specifici meccanismi incentivanti per questa fonte energetica che consentano di affrontare gli elevati costi iniziali e di *de-risking*;

29. nell'ambito del *mix* tecnologico che dovrà garantire il conseguimento degli obiettivi ambientali del prossimo decennio nel settore del riscaldamento e raffrescamento, il teleriscaldamento efficiente gioca un ruolo fondamentale per le sue capacità di integrare l'efficienza con l'uso delle fonti rinnovabili, nonché la delocalizzazione e la riduzione delle emissioni inquinanti, in particolare nelle grandi aree urbane dove il problema è ancora più acuto. Al fine di sfruttare questo potenziale, i 200 milioni destinati dal PNRR saranno impiegati per finanziare progetti relativi alla costruzione di nuove reti o all'estensione di reti di teleriscaldamento esistenti, ivi compresi gli impianti per la loro alimentazione. Poiché nell'ambito dei sistemi di teleriscaldamento è l'infrastruttura di distribuzione quella che assorbe la maggior parte dell'investimento, con riferimento al comma 1, lettera a), si invita a valutare l'opportunità di prevedere la cumulabilità dei fondi PNRR dedicati al teleriscaldamento con gli incentivi previsti dal DM 5 settembre 2011 (Certificati bianchi CAR) e dall'articolo 28 del d.lgs 28/2011 (Conto Termico) in quanto

attinenti i sistemi di produzione del calore e non già le reti di distribuzione dello stesso;

all'articolo 18 (Principi e regimi generali di autorizzazione)

30. regolare la questione inerente le competenze per le sonde e per i pozzi geotermici (prelievo e restituzione) completando l'iter per l'emanazione del cosiddetto « decreto posa sonde », finalizzato a regolare la posa in opera delle sonde geotermiche e le relative procedure nonché ad istituire un censimento obbligatorio dei medesimi impianti, in coordinamento con quanto previsto dall'articolo 19 del presente schema di decreto;

all'articolo 19 (Sportelli Unici per le Energie Rinnovabili e modelli unici)

31. istituire uno sportello unico digitale per le energie rinnovabili, cui spetta il coordinamento e la digitalizzazione di tutti gli adempimenti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni e l'approvazione dei modelli unici digitali, quale punto di accesso per il privato interessato in merito alle istanze di autorizzazione per gli impianti a fonti rinnovabili, nonché di prevedere che lo stesso sportello, su richiesta del richiedente, svolga funzioni di guida e assistenza all'intera procedura di presentazione della domanda di autorizzazione e lungo tutto l'iter procedurale amministrativo.

all'articolo 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

32. ricomprendere nella definizione delle aree idonee anche l'individuazione delle superfici bagnate, ovvero bacini artificiali, ove poter prevedere installazione di fotovoltaico flottante;

33. al comma 1, primo periodo, inserire infine le seguenti parole « tenuto conto altresì dei successivi aggiornamenti previsti dall'Unione europea, l'individuazione delle aree dovrà consentire in ogni caso un'efficiente utilizzo delle risorse »;

34. al comma 2, dopo le parole « degli impegni assunti » inserire le parole « , un

sistema di premialità applicabile al superamento dei predetti impegni »;

35. al comma 3, in materia di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, sostituire le parole: « *le superfici agricole non utilizzabili* » con le seguenti: « *le superfici non utilizzabili a fini agricoli* »;

36. dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. *Nelle more della definizione della disciplina per l'individuazione delle aree idonee e non idonee di cui al comma 1, sono considerate aree non idonee:*

a. *le aree naturali protette, i centri storici, i siti archeologici, UNESCO e i siti della rete Natura 2000;*

b. *le Aree agricole ad alto valore naturale (HNVF) individuate dalle Regioni e le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale;*

c. *le aree già definite "non idonee" dalle Regioni »;*

d. *le aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42.*

37. ridurre i tempi per individuare le aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, portando a 90 giorni il termine per l'adozione dei decreti del Ministero della transizione ecologica di cui comma 1, nonché di prevedere sin da subito l'idoneità di aree industriali, aree estrattive (cave e miniere) non suscettibili di ulteriore sfruttamento, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale e discarica previa bonifica, aree destinate a parcheggio, aree liberate a seguito di demolizione di edifici, di garantire un'individuazione delle aree idonee che sia la più ampia possibile, sia per mettere in condizione gli operatori di supportare gli obiettivi di transizione energetica in maniera efficace, efficiente e secondo principi

di competitività del mercato dello sviluppo, sia per salvaguardare lo sviluppo già in corso; parallelamente all'individuazione delle aree idonee, sarebbe opportuno quantificare, per ciascuna Regione, la potenza fotovoltaica realmente installabile su tetto;

38. prevedere che ARERA, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, individui misure per assicurare che siano ridotti sia i tempi di individuazione delle soluzioni di connessione da parte dei gestori delle reti elettriche, assieme ai tempi di approvazione o redazione delle soluzioni progettuali da parte dei gestori di rete nel contesto delle procedure autorizzative, e per prolungare la durata vincolante delle soluzioni di connessione tenendo conto della durata dei procedimenti amministrativi di autorizzazione;

39. specificare che, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono comunque fatte salve le previsioni contenute nei Piani paesaggistici adottati ai sensi degli articoli 143 e 156 del d.lgs 42/2004, le prescrizioni d'uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del medesimo decreto legislativo e le disposizioni contenute nei programmi adottati ai sensi del paragrafo 17 del D.M. 10.09.2010; infine di considerare nella definizione delle aree idonee anche il parametro della concentrazione degli impianti, tenendo al contempo in considerazione i possibili futuri sviluppi tecnologici;

40. considerare, nel rispetto di quanto previsto nella legge di delegazione, all'articolo 5, comma 1, lettera t), l'aggiornamento, il potenziamento e l'introduzione di meccanismi di sostegno non solo per il biometano e i combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, ma anche per i biocarburanti avanzati o utilizzabili in purezza e i carburanti derivanti dal carbonio riciclato ad alta riduzione di emissioni, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto

all'articolo 22 (Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee)

Al fine di rendere le procedure in aree idonee più semplici, valutare di:

41. promuovere una maggiore semplificazione per l'installazione di impianti a energia rinnovabile in aree idonee, prevedendo, in particolare di eliminare l'acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura di cui all'articolo 25, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

42. permettere al proponente di operare liberamente per le procedure di verifica di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche nei casi nei quali è richiesta la procedura di valutazione di impatto ambientale da parte del MITE e solo nel caso in cui la verifica si concluda con la richiesta di valutazione di impatto ambientale, i progetti siano assoggettati alla valutazione di impatto ambientale nazionale;

43. garantire, agli impianti eolici e fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, siti in aree idonee, di essere autorizzati tramite procedura abilitative semplificate, a tal fine elevando le soglie di cui alla lettera *b*) del punto 2 dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto;

44. fare riferimento, ai fini della localizzazione in aree idonee, nonché dell'applicazione delle previsioni dell'articolo 31, comma 7-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e dell'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, esclusivamente alle aree in cui è collocato l'impianto, mentre non rilevino le caratteristiche delle aree ove sono collocate le opere connesse, fatto salvo l'esperimento delle eventuali procedure ambientali per le opere connesse, ove richieste;

all'articolo 23 (Procedure autorizzative per impianti off-shore e l'individuazione aree idonee)

45. espungere dal comma 3 la parola « comunque » e porre come condizione espressa il rispetto delle esigenze di tutela

dell'ecosistema marino e costiero, con particolare riferimento alle Aree marine protette, ai siti della rete Natura 2000 e ai tratti di mare interessati dalle principali rotte migratorie dell'avifauna nel Mediterraneo centrale, specificando che tali aree non possono essere ritenute comunque idonee ai fini del divieto di moratoria di cui al comma 5;

all'articolo 25 (Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici)

46. rispetto alle semplificazioni per l'installazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili al servizio di edifici, prevedere che il modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 maggio 2015, ovvero il modello unico che sostituisce le comunicazioni a fini autorizzativi, ai fini delle connessioni e ai fini dell'attivazione dello scambio sul posto, attualmente previsto solo per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW o cogenerativi ad alto rendimento fino a 50 kW, non sia esteso solo al ritiro dedicato e agli impianti fotovoltaici fino a 50 kW, ma anche alle altre tipologie impiantistiche e ai sistemi di accumulo ubicati presso gli edifici, al fine di prevedere forme di semplificazione più generali, che prescindano dalle tecnologie;

all'articolo 27 (Obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia)

47. al comma 1 si valuti la possibilità che la vendita di energia termica rinnovabile sia certificata tramite il meccanismo della garanzia d'origine;

48. in analogia con quanto in essere nel settore elettrico, valutare l'opportunità di prevedere che l'obbligo di previsione di una quota di energia venduta sia rinnovabile da parte delle aziende che effettuano vendita di energia termica a soggetti terzi, possa essere ottemperato anche tramite il meccanismo delle garanzie d'origine;

all'articolo 28 (Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine)

49. prevedere interventi, anche di natura sperimentale, in favore dei consumatori energivori finalizzati all'acquisto di una quota minima percentuale del proprio consumo annuo di energia elettrica attraverso contratti a termine per l'approvvigionamento di energia elettrica di origine rinnovabile, aventi una durata temporale minima;

50. al comma 4, in materia di accordi di compravendita di energia, prevedere che, gradualmente, le pubbliche amministrazioni acquisiscano prevalentemente energia da fonti rinnovabili e che, a partire dal 1° gennaio 2023, possano acquisire, in via prevalente, energia verde tra la quota disponibile sul mercato nazionale;

51. rispetto agli indirizzi che il MITE deve fornire al GME per la creazione di una piattaforma di mercato organizzato, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di contratti a lungo termine, tenere in considerazione quanto emerso dal processo di consultazione avviato dallo stesso Gestore del Mercato elettrico (Documento di consultazione del n. 01/2020) concernente la «Piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili (PPA Platform)»;

all'articolo 30 (Autoconsumatori di energia rinnovabile)

52. essendo opportuno che l'autoconsumatore di energia rinnovabile non abbia l'obbligo di offrire servizi ancillari, come appare dalla lettura del comma 1, lettera b), ma la sola facoltà, riformulare il comma 1, lettera b) come di seguito, prevedendo che l'autoconsumatore di energia rinnovabile (ovvero il produttore terzo rispetto al cliente finale): « "b) vende l'energia elettrica rinnovabile che eccede l'autoconsumo in sito e può offrire servizi ancillari e di flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore" »

all'articolo 31 (Comunità energetiche rinnovabili)

53. Al comma 2 lett. c) dopo le parole «rete di distribuzione» inserire la parola «esistente»;

54. è opportuno specificare che il limite di 1 MW è relativo a ciascun impianto coinvolto all'interno delle configurazioni. Andrebbe valutata la possibilità di aumentare tale limite, prevedendo la partecipazione anche a progetti di *repowering* di impianti già esistenti (estendendo la percentuale di potenza ammessa rispetto alla potenza complessiva dell'impianto, prevista dall'art. 31);

55. andrebbero drasticamente abbreviate le tempistiche dei 180 gg previsti per l'aggiornamento dei meccanismi di incentivazione per gli impianti FER inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche;

56. prevedere la possibilità di uso agevolato dei fondi di garanzia PMI anche direttamente dalla comunità, cumulabile con gli incentivi;

57. al comma 2, lettera f), chiarire che gli interventi di efficienza energetica siano aggiuntivi o alternativi a quelli di domotica e non a essi correlati, nonché garantire l'accesso delle comunità alle incentivazioni relative all'efficientamento energetico;

58. chiarire che nelle isole minori non interconnesse il limite previsto della cabina primaria non opera;

all'articolo 32 (Modalità di interazione con il sistema energetico)

59. al comma 3, lettera a), di valutare l'opportunità di mantenere, parallelamente al nuovo regime che prevede l'estensione del perimetro della CER alla cabina primaria, anche l'attuale perimetro (considerato nel recepimento anticipato), coincidente con una cabina secondaria. A questo perimetro più ristretto potrebbero corrispondere benefici di rete maggiori rispetto al nuovo perimetro, nonché un livello di incentivazione opportunamente calibrato per le tipologie e fattispecie di impianti compatibili con questo perimetro: si potrebbe quindi fare riferimento alla stessa cabina primaria o secondaria;

60. al comma 3, lettera c), dopo le parole «individua le modalità» inserire le parole «se del caso»;

all'articolo 34 (Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento)

61. al comma 2, in materia di diritto di distacco dell'utenza da sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento non efficienti, tenere conto del fatto che ARERA, nell'ambito del TUAR (Testo Unico degli Allacciamenti e dei Recessi), ha già previsto la possibilità per tutti gli utenti di recedere dal contratto di fornitura, al fine di promuovere la concorrenza con altri sistemi di climatizzazione alternativi. La disciplina vigente in ambito nazionale risulta, pertanto, già coerente con le disposizioni introdotte tramite il recepimento della direttiva europea;

62. di rilasciare l'asseverazione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento entro il 30 giugno di ogni due anni, in considerazione dell'assenza, entro il 31 gennaio di ogni anno previsto, di valori consuntivi consolidati da parte delle imprese e dati i tempi di istruttoria del GSE

all'articolo 37 (Ottimizzazione interconnessioni alla rete gas)

63. valutare attentamente, con riferimento alla sicurezza operativa e tecnica del *blending* e del suo trasporto nelle infrastrutture già esistenti, la resistenza all'ingfrangimento dei materiali ed annessi utilizzati dalla rete, specie in situazioni di elevate pressioni, al fine di identificare e classificare *ex ante* i rischi che potrebbero influire sulla sicurezza o sull'affidabilità del sistema;

64. chiarire il quadro autorizzativo per la realizzazione degli elettrolizzatori di cui alla lettera *a*), specificando che si tratta di attività realizzabili in edilizia libera sia in configurazione *stand-alone* che quando connessi ad impianti FER esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione e che, in caso di elettrolizzatori connessi ad impianti FER esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione non inquadrabili come attività ad edilizia libera, sia prevista la procedura abilitativa semplificata (PAS), nei casi in cui la loro realizzazione non comporti l'occupazione di nuove aree;

all'articolo 38 (Semplificazioni per la costruzione e l'utilizzo di elettrolizzatori)

65. alla lettera *a*) sostituire le parole «*la realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore alla soglia di 10 MW*» con le seguenti «*la realizzazione di elettrolizzatori e le infrastrutture connesse con potenza inferiore o uguale alla soglia di 20 MW*»;

66. alla lettera *d*) dopo la parola «*elettrolizzatori*» inserire «*e le infrastrutture connesse*»;

all'articolo 39 (Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti)

67. dopo il comma 2, – alla luce dell'esigenza di uniformare la contabilizzazione delle emissioni nell'ambito del settore dei trasporti tramite l'adozione dell'approccio del ciclo di vita in quanto meglio rappresentativo delle emissioni associate al consumo dei singoli carburanti – inserire il seguente «*2-bis. Il Ministro della Transizione Ecologica emana – entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo – norme attuative per favorire il contributo dei biocarburanti che rispettano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale in tutti i settori di trasporto, con un approccio tecnologicamente neutro e che consideri l'intero ciclo di vita dei vettori energetici, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico*»;

68. al comma 9, lettera *b*), rispetto al calcolo dell'energia elettrica complessiva, di affiancare alla possibilità del collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica rinnovabile anche l'utilizzo di PPA o di contratti di fornitura 100 per cento rinnovabile;

all'articolo 40 (Norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere)

69. all'articolo 40, che reca norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere, introducendo limiti per il loro utilizzo, in ragione delle evidenze degli impatti in termini di deforestazione;

70. escludere gradualmente dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive (TO), oltre all'olio di palma, anche l'olio di soia e gli acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione, anche al fine di allinearsi ai più virtuosi Paesi europei;

71. prevedere, al comma 1, lettera c), soluzioni finalizzate a salvaguardare le convenzioni in essere stipulate con il Gestore dei servizi energetici (GSE) per gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile alimentati da bioliquidi e biocarburanti certificati sostenibili, con particolare riguardo a quelli alimentati con l'olio di palma, prevedendo, in linea con quanto previsto dalla direttiva, una dismissione graduale nel tempo di tali impianti al fine di consentire la programmazione degli investimenti necessari per una loro riconversione o sostituzione, nonché di eliminare, in ottica di economia circolare, dal campo di applicazione del criterio ILUC i sottoprodotti derivanti da processi industriali svolti in Italia derivanti da lavorazioni nell'ambito del settore agro-alimentare, con conseguente espunzione di questi ultimi dal bando previsto dalla medesima normativa;

72. riformulare, in ottica di economia circolare, la citata lettera c), espungendo dal campo di applicazione del criterio ILUC i sottoprodotti derivanti da processi industriali svolti in Italia nell'ambito del settore agro-alimentare che non comportano alcun rischio di cambiamento della destinazione d'uso dei terreni e, pertanto, sopprimere le seguenti parole: «*i fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD)*»;

all'articolo 42 (Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa)

73. in materia di criteri di sostenibilità per i biocarburanti, bioliquidi e com-

bustibili da biomassa valuti il Governo prevedere per gli impianti per i quali gli incentivi sono in scadenza negli anni 2023-2027, l'adozione di specifici incentivi per la transizione di tali impianti verso tecnologie a basso impatto ambientale in linea con gli standard europei, con l'obiettivo primario di ridurre le emissioni nelle aree soggette a procedure di infrazione per la qualità dell'aria e per l'ottimizzazione e il mantenimento del parco di generazione elettrica esistente, oltre alla semplificazione del quadro regolatorio per la gestione degli impianti di combustione, unicamente laddove i summenzionati impianti utilizzino materiale di cui sia garantita la tracciabilità;

74. ai fini dell'implementazione di quanto previsto al comma 1, lettera c), dare corso, ai sensi del comma 6, dell'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in tempi rapidi all'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire) di cui all'articolo 17-*septies*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nonché alla realizzazione ed alla messa in servizio della Piattaforma Unica Nazionale (PUN), come previsto dal PNire medesimo;

75. al medesimo comma 1, lettera c), utilizzare, ai sensi del comma 7, dell'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per la pianificazione del fabbisogno di infrastrutture di ricarica, il rapporto con gli abitanti invece che con l'immatricolato, giacché quest'ultimo dipende da dove sono situate le concessionarie e le sedi delle imprese di noleggio, con il rischio di alterare il calcolo e compromettere le logiche di capillarità geografica che dovrebbero rappresentare il principio alla base della copertura del territorio nazionale con tali infrastrutture;

all'articolo 46 (Garanzie di origine)

76. si segnala che il GME organizza già una piattaforma per lo scambio delle garanzie di origine in forza di quanto stabilito da ARERA con deliberazione 28 luglio 2011 – ARG/elt 104/11; pertanto, al fine di preservare l'attuale impostazione

normativa che ha affidato al GME la gestione della piattaforma P-GO, riformulare il comma 7 come segue: «7. I produttori possono valorizzare economicamente le garanzie di origine all'interno della piattaforma di scambio organizzata e gestita dal Gestore dei Mercati Energetici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»,

77. rispetto alla garanzia di origine, tesa a certificare la quantità di fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia, di estendere il ruolo del GSE in relazione alla gestione di un sistema di monitoraggio e certificazione dei consumi di energia da fonti rinnovabili, che possa favorire una maggiore responsabilizzazione dei consumatori finali nelle proprie scelte di consumo di energia; al comma 5, di chiarire se gli impianti incentivati senza aste o registri (impianti Wind Grin) rientrano o meno nell'applicazione delle garanzie di origine;

all'articolo 48 (Monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico Nazionale, Relazioni):

78. al comma 1, eliminare le parole «aggiorna e»;

79. al comma 7, dopo le parole «nonché le informazioni rilevanti ai fini dell'attività di governo che si rendano di volta in volta necessari» aggiungere le parole «e fornisce a Terna S.p.A. i consumi annuali di energia elettrica relativi all'anno precedente per ciascuna tipologia di cliente/tipologia di mercato, codice ATECO e provincia»;

80. nell'ambito del monitoraggio in materia di energia svolto dal GSE, come nell'ambito, di cui all'articolo 21, della realizzazione della piattaforma digitale delle aree idonee, prevedere la realizzazione di uno sportello unico digitale per le energie rinnovabili, finalizzato a raccogliere tutte le richieste di autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili di qualsiasi taglia: un simile sistema renderebbe possibile un monitoraggio nazionale in tempo reale di tutte le iniziative e del loro iter autorizzativo e realizzativo. Inoltre, fermo restando il rispetto delle competenze e delle procedure amministrative e digitali previste a livello

locale e i compiti degli sportelli unici per l'edilizia e le attività produttive, tale sportello unico digitale potrebbe risultare di grande ausilio al sistema, dialogando con i sistemi digitali già esistenti, favorendo la digitalizzazione dei sistemi non ancora sviluppati e una naturale e graduale convergenza, nei limiti del possibile, delle procedure; con riferimento ai commi 7 e 8 di prevedere un sistema di pubblicità dei dati e la possibilità di controllo da parte del Parlamento.

all'Allegato II (Disposizioni per la semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica negli edifici)

81. prevedere meccanismi di accesso agevolato agli strumenti di garanzia (Sace) per le società controllate dagli enti pubblici locali operanti nei settori dell'energia al fine di consentire la realizzazione *in house* degli impianti; nonché prevedere premialità per le aziende che acquistano gas ed energia elettrica nello stesso luogo di produzione;

82. tenuto conto che il paragrafo «Pompe di calore» si riferisce ad interventi di installazione e sostituzione di pompe di calore, ma non del sistema primario in caso di pompe di calore geotermiche, ovvero – ad esempio – delle sonde geotermiche o dei pozzi geotermici, prevedere anche una disciplina semplificata relativa le acque sotterranee ed in generale le opere nel sottosuolo, ovvero per le sonde geotermiche e i pozzi;

all'Allegato III (Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti)

83. al fine di garantire una reale applicabilità del metodo di calcolo proposto, introdurre un valore soglia per l'efficienza del servizio di climatizzazione invernale adeguato, pari a 1,10 o, alternativamente a 1,31. Inoltre, in considerazione delle caratteristiche peculiari degli edifici in classe E8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili), valuti il Governo di considerare quest'ultimi separatamente per quanto riguarda le quote di copertura

con FER del fabbisogno energetico dei nuovi edifici, vincolando le attuali quote a scelte tecnologiche non ottimali in termini di consumo energetico;

all'Allegato IV (Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento)

84. laddove si prescrive l'utilizzo di biocombustibili e biomasse combustibili certificate da un Organismo di certificazione accreditato, che ne certifichi la conformità alla ISO 17225, ma senza fornire indicazioni in merito all'autoproduzione del combustibile, pratica frequente soprattutto fra gli utilizzatori di legna da ardere, ma anche per altri combustibili legnosi, per la quale, per ovvi motivi tecnico-economici, non è possibile ricorrere ad un organismo di certificazione accreditato, di individuare percorsi semplificati, senza tuttavia trascurare l'obiettivo di utilizzare un biocombustibile di qualità conforme a quella richiesta dal generatore per il corretto funzionamento del generatore, al fine di tutelare e incentivare le filiere energetiche corte e più virtuose, che si realizzano principalmente proprio tramite l'autoconsumo;

85. tenuto conto che per i generatori di calore a biomasse, i requisiti minimi per accedere agli incentivi sono riportati unicamente per generatori con potenza fino a 500 kWt, di inserire i requisiti minimi an-

che per generatori di potenza superiore, fino a 2 MW termici;

all'Allegato V (Contenuto energetico dei combustibili)

86. introdurre, in materia di contenuto energetico dei combustibili, l'indicazione del metodo di calcolo utilizzato per stabilire il potere calorifico inferiore dei combustibili.

all'Allegato VIII (Materie prime double counting), parte B

87. valutare, attraverso un apposito decreto del Ministero della transizione ecologica, di includere anche le voci: r) carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica; s) batteri, se la fonte energetica è rinnovabile, nonché di prevedere, nel rispetto della legge di delegazione europea, meccanismi di accelerazione e semplificazione del processo di recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva rivedendo l'elenco delle sostanze di cui all'Allegato VIII al presente decreto, parti A e B, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecniche;

88. integrare con decreto del Ministro della transizione ecologica l'allegato VIII al fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo di ulteriori materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati tenendo conto delle innovazioni scientifiche e tecniche già individuate a livello nazionale.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 292.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO MISTO
L'ALTERNATIVA C'È**

La VIII Commissione (Ambiente) e la X Commissione (Attività produttive),

vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 », ed in particolare l'articolo 5, con il quale sono stabiliti principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2018/2001/UE;

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Atto n. 292);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo, all'articolo 20, comma 1, dilaziona la tempistica di recepimento completo della Direttiva 2018/2001 di ulteriori 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, rinviando, in modo del tutto inopportuno, la definizione della disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ad ulteriori atti amministrativi (decreti ministeriali del Ministero della transizione ecologica di concerto con Ministero della cultura e Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e previa intesa con la Conferenza unificata);

tale improvvido rinvio, a cui vanno ad aggiungersi gli ulteriori 6 mesi assegnati alle regioni dall'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) della legge delega n. 53 del 2021 per dare attuazione a detta disciplina, porta di fatto ad un indebito prolungamento di almeno un anno della critica situazione di assenza di programmazione

nella localizzazione degli impianti di energie rinnovabili;

la proroga introdotta dal Governo del termine per il recepimento completo della Direttiva, fissato dall'articolo 36 della legge delega al 30 giugno 2021, prolunga indebitamente lo stato di inadempienza dell'Italia, per il quale abbiamo già ricevuto in data 26 luglio 2021 una lettera di messa in mora da parte della Commissione europea, determinando in tal modo il concreto rischio di sospensione dell'erogazione delle prossime tranches di finanziamenti europei del Recovery Plan – Transizione verde ed, in prospettiva, di deferimento del nostro Paese alla Corte di giustizia europea;

la scelta di non allegare direttamente al testo del decreto legislativo, come allegato, la disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e di utilizzare lo strumento del decreto ministeriale, renderà l'atto normativo instabile in quanto a rischio impugnazione e annullamento da parte del giudice amministrativo, con ulteriori ritardi e incertezza circa la disciplina da applicare;

la programmazione integrata è l'unico strumento in grado di consentire una valutazione cumulativa degli impatti sull'ambiente e sul paesaggio, che non è possibile conseguire affidandosi solo a valutazioni ambientali e paesaggistiche dei singoli impianti;

ai fini della coerenza tra l'insediamento degli impianti industriali e l'effettiva disponibilità della risorsa rinnovabile nella ripartizione della potenza installata fra regioni e Province autonome occorre una

esatta ponderazione della idoneità delle aree anche sotto il profilo della reale disponibilità della risorsa eolica o solare;

nella disciplina delle aree idonee e nella conseguente pianificazione territoriale regionale di dettaglio è indispensabile tenere conto anche della tutela ambientale in accordo alla Strategia europea per la biodiversità 2020-2030, approvata dal Parlamento europeo il 9 giugno 2021 e quindi va evitato di inserire genericamente tra le aree da privilegiare come « aree idonee » anche le aree agricole inutilizzabili, tra le quali sono comprese anche siti ad elevata importanza per la biodiversità;

risulta opportuna la concessione di moratorie/sospensioni dei termini dei procedimenti autorizzatori di VIA e di rilascio del Provvedimento unico in materia ambientale per i progetti di impianti FER in corso di istruttoria, unitamente ad una sospensione della indizione di nuove aste per la concessione di incentivi statali, fino all'avvenuta definizione a cura di ciascuna regione del processo programmatico di individuazione delle aree idonee;

va chiarito che la realizzazione degli impianti FER debba essere consentita solo all'interno delle aree idonee dichiarate come tali dalle regioni;

risulta necessario chiarire il regime delle varianti non sostanziali di impianti della stessa fonte energetica (realizzati spesso senza VIA ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e/o senza Valutazione di Incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e s.m.i.) che potrebbero ricadere in siti nel frattempo definiti come « non idonei » dalle Regioni o addirittura dallo Stato (come nel caso delle ZPS per ciò che riguarda gli impianti eolici);

è essenziale considerare alcune aree vincolate non idonee per legge, al fine di tutelare le zone di valore storico, archeologico e quelle più importanti per la biodiversità, in ottemperanza alle Direttive Uccelli e Habitat e agli obiettivi della Strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030;

ai fini di un approccio pianificatorio preventivo si ritiene che anche per gli impianti eolici off-shore si debba procedere alla preventiva individuazione delle aree non idonee oltre che delle aree idonee, nonché un'efficace normativa di salvaguardia;

va chiarito il regime da utilizzare per garantire piena uniformità ai procedimenti sul territorio nazionale, evitando che i proponenti di nuovi progetti intraprendano procedure alternative, come il PAUR – Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, quale estensione onnicomprensiva delle procedure di VIA, imponendo agli stessi uffici VIA nuovi oneri burocratici di difficile adempimento e al contempo duplicando capacità normalmente già in capo agli uffici energia che curano ordinariamente le procedure autorizzative di Autorizzazione Unica;

preso atto

del parere della Conferenza Unificata del 13 ottobre 2021;

del parere della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati del 12 ottobre 2021 con il quale sono stati espressi rilievi in sede di osservazioni;

considerata la particolare rilevanza dello Schema di decreto legislativo in esame sotto il profilo delle ricadute economiche, territoriali e ambientali,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia allegata direttamente allo schema di decreto legislativo in esame la disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;

2) siano individuate le aree non idonee in ragione delle loro caratteristiche ambientali e floro-faunistiche, geomorfologiche, paesaggistiche, culturali, socio-economiche, di destinazione e di limitazioni

d'uso esistenti sul territorio, nonché alla luce della pianificazione territoriale vigente;

3) sia stabilita la ripartizione della potenza installata fra regioni e Province autonome, tenuto conto della sussistenza di condizioni di ventosità e di insolazione dei singoli territori;

4) sia tutelata, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, anche la biodiversità, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e considerando non idonee non solo le superfici agricole utilizzate ma anche quelle non utilizzate ma coperte da vegetazione naturale;

5) siano apportate, come osservato anche dalla Commissione Agricoltura, le seguenti modificazioni all'articolo 20:

a) al comma 3, nella definizione della disciplina afferente l'individuazione delle aree idonee, sia espressamente stabilito che le aree non utilizzabili ai fini agricoli possano essere utilizzate per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili solo in via secondaria rispetto a quelle edificate;

b) sia soppresso il comma 7;

c) relativamente agli impianti agrovoltaici, al fine di coordinare le disposizioni dello schema di decreto legislativo con quelle di cui all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, siano introdotte specifiche disposizioni dirette a prevedere che:

i. gli impianti agrovoltaici e gli impianti fotovoltaici possono essere collocati a terra su aree a destinazione agricola solo se connessi all'attività agricola principale ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

ii. l'accesso ai previsti incentivi è riservato esclusivamente all'imprenditore agricolo – o alla società agricola come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 – che sia proprietario o abbia la disponibilità del suolo e abbia la titolarità dell'impianto;

6) sia prevista la sospensione dell'iter dei procedimenti di VIA e di rilascio del Provvedimento unico in materia ambientale per i progetti di impianti FER in corso di istruttoria, unitamente ad una sospensione della indizione di nuove aste per la concessione di incentivi statali, fino all'avvenuta definizione a cura di ciascuna regione del processo programmatico di individuazione delle aree idonee;

7) sia individuata una disciplina transitoria che permetta di installare con certezza gli impianti nei Siti di bonifica di Interesse di Nazionale (SIN) e nei siti già utilizzati per altri impianti, nelle more della definizione della disciplina per l'individuazione delle aree idonee e non idonee, ma ferme restando eventuali aree non idonee già individuate dalle regioni ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 o con i Piani paesistici ai sensi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

8) siano individuate nell'atto in esame le aree comunque non idonee come le Aree naturali protette ai sensi della legge n. 394 del 1991, i siti della rete Natura 2000, le Aree agricole ad alto valore naturale (HNVF) individuate dalle Regioni i centri storici, i siti archeologici, i siti UNESCO e le aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2021 e s.m.i.;

9) sia previsto un sistema di monitoraggio delle aree idonee e non idonee, istituendo una piattaforma digitale realizzata presso il GSE con la finalità di includere tutte le informazioni e gli strumenti necessari alle regioni e Province autonome per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture già realizzate e presenti, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree;

10) sia previsto che gli impianti offshore per rinnovabili siano installabili solo nelle aree a tal fine destinate dal Piano di gestione dello spazio marittimo ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera c) del de-

creto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2017;

11) sia disciplinato che, nelle more dell'adozione del Piano di gestione dello spazio marittimo, sono comunque considerate non idonee le Aree marine protette ai sensi della legge n. 979 del 1982 e della legge n. 394 del 1991, i siti della rete Natura 2000 e i tratti di mare interessati dalle principali rotte migratorie dell'avifauna;

12) sia evitato di importare energia rinnovabile ai fini degli obiettivi nazionali, realizzata con procedure prive di Valutazione Ambientale o cattiva applicazione della stessa, con potenziali danni agli ambienti interessati, prevedendo che l'energia elettrica da fonti rinnovabili sia prodotta in impianti entrati in esercizio dopo il 25 giugno 2009 o da impianti che sono stati ristrutturati, accrescendone la capacità, dopo tale data, in ogni caso realizzati nel rispetto di valutazioni ambientali equivalenti a quelle

prescritte dalla Direttiva comunitaria 85/337/CEE e ss.mm.ii.;

13) siano uniformati i procedimenti autorizzativi degli impianti evitando che i proponenti di nuovi progetti intraprendano procedure alternative, come il PAUR – Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, quale estensione onnicomprensiva delle procedure di VIA, e, pertanto, chiarendo che la procedura unica utilizzabile è quella, più rapida ed efficace, della Autorizzazione Unica;

14) sia estesa anche alle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal MITE e alla Coldiretti, la partecipazione al Tavolo di confronto aperto dal Ministro per la transizione ecologica, a seguito di impegno assunto in sede della Conferenza unificata del 13 ottobre u.s., per discutere di tutte le questioni aperte in materia di individuazione delle aree idonee alla installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Generale Pasquale Angelosanto, Comandante del ROS dei Carabinieri, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista », e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremona, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista » 25

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 ottobre 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, del Generale Pasquale Angelosanto, Comandante del ROS dei Carabinieri, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante « Misure per

la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista », e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremona, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.20.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-*bis* del codice di procedura civile e 196-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Atto n. 313 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 26

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-*bis* del codice di procedura civile e 196-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Atto n. 313.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel rammentare che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 1° novembre prossimo, invita la relatrice, onorevole Salafia, a formulare la proposta di parere.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, nel rammentare che lo schema di decreto ministeriale in esame, come già sottolineato nella relazione illustrativa, contiene disposizioni di natura esclusivamente organizzativa, formula una proposta di parere favorevole.

Ciro MASCHIO (FDI) fa presente che, a quanto gli consta, la sua rappresentante di gruppo ha richiesto alle ore 12.40 di oggi copia della proposta di parere formalizzata dalla relatrice, e che alle ore 13.03 tale proposta di parere non risultava ancora depositata. Rileva pertanto come tale *modus operandi*, impedendo ai deputati di prendere visione tempestivamente della proposta di parere, non consenta a chi lo voglia di approfondire l'oggetto della deliberazione della Commissione. Preannuncia quindi il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia, motivato, oltre che dal merito del provvedimento, anche dal metodo utilizzato. Nel precisare che sarà il primo a fare ammenda nel caso in cui la circostanza testé riferita si dovesse rivelare inesatta, auspica che per il futuro i lavori della Commissione siano improntati ad una maggiore condivisione e che, soprattutto in questi giorni caratterizzati da continue modifiche delle convocazioni per cause impu-

tabili ai lavori dell'Assemblea, oltre che dalla mancanza del numero legale, sia almeno assicurata ai deputati la possibilità di prendere visione tempestivamente dei documenti sottoposti a votazione.

Dopo che Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, ha fatto presente di aver preannunciato agli uffici di avere intenzione di formulare una proposta di parere favorevole, Mario PERANTONI, *presidente*, evidenzia che, trattandosi di una proposta di parere favorevole, senza alcuna articolazione sia relativamente alla parte premissiva sia relativamente a quella dispositiva, la relatrice ha ritenuto di formularla direttamente in seduta, in linea con la prassi costantemente

adottata. Fa quindi presente che la proposta di parere viene condivisa preventivamente con i componenti della Commissione quando essa contenga osservazioni e condizioni di cui è opportuno garantire una previa conoscibilità ai fini di una consapevole espressione del parere. Ritiene pertanto che nella circostanza attuale non si sia verificata alcuna lesione dei diritti di informazione e di partecipazione consapevole dei diversi gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.40.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 282 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
ERRATA CORRIGE	28

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 ottobre 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.

La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Atto n. 282.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta rinviato nella seduta del 26 ottobre scorso.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che in data odierna è stato trasmesso il parere della Conferenza unificata.

Ricorda che il relatore, Umberto Burrati, aveva già preannunciato una proposta di parere favorevole, motivandone le ragioni nella seduta svoltasi martedì scorso. La votazione non si era però svolta non

essendo stato trasmesso il parere della Conferenza Unificata, che è stato trasmesso in data odierna. Pertanto la Commissione è adesso nella condizione di esprimersi.

In sostituzione del collega relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 13.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 28 ottobre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 684 del 27 ottobre

2021, l'Errata Corrige è sostituita dalla seguente:

«*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 682 del 25 ottobre 2021:

a pagina 42, prima colonna, al numero 75-*noviesdecies*, ventiquattresima riga,

le parole da: “Alla violazione consegue la sanzione” fino a: “potenza nominale continua superiore a 1 Kw.” sono soppresse;

a pagina 42, prima colonna, al numero 75-*vicies*, trentanovesima riga, dopo le parole: “decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” sono aggiunte le seguenti: “, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 Kw” ».

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 282.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

premessi che:

il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 17 dicembre 2021;

la delega conferita dalla legge n. 53 del 2021 risulterebbe scaduta lo scorso 8 agosto ma, per effetto dello « scorrimento » di ulteriori tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della scadenza del suddetto termine, esso verrà adesso a scadenza il prossimo 8 novembre;

quanto al contenuto dello schema, in estrema sintesi, l'articolo 1 estende l'applicazione della disciplina in questione – fino ad ora limitato alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea – ad altre tre categorie di arterie stradali, l'articolo 2 reca le definizioni, l'articolo 3 recepisce le norme della direttiva che introducono il concetto di valutazione della sicurezza stradale a livello di rete, l'articolo 4 riguarda le ispezioni di sicurezza periodiche. L'articolo 5 elenca una serie di attività e di buone prassi da adottare al fine di migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali, l'articolo 6 indica i criteri per la rilevazione degli incidenti mortali, l'articolo 7 riguarda i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stra-

dale L'articolo 8 introduce obbligo informativi verso le autorità europee, L'articolo 9 interviene sulle disposizioni vigenti in materia di tariffa, L'articolo 10 reca alcune limitate modifiche all'allegato I, con riguardo al titolo e ad una nuova definizione di « traffico », l'articolo 11 apporta alcune modifiche all'allegato II, anche qui con riguardo al titolo e all'inserimento delle disposizioni per gli utenti della strada vulnerabili, l'articolo 12 inserisce l'allegato *II-bis* che tiene conto degli utenti vulnerabili, L'articolo 13 dispone la sostituzione dell'allegato III al fine di dettagliare la valutazione della sicurezza stradale a livello di rete, l'articolo 14 apporta modifiche all'allegato IV sulla localizzazione dell'incidente, l'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria;

ricordato che l'Unione europea ha posto come obiettivo strategico l'avvicinarsi all'azzeramento degli incidenti mortali entro il 2050 e come obiettivo intermedio, il dimezzamento, entro il 2030, del numero di feriti gravi rispetto al 2020;

condiviso l'obiettivo di definire in ambito sovranazionale procedure atte a garantire un livello sistematicamente elevato di sicurezza stradale su tutta la rete TEN-T, sulla rete di autostrade e sulle strade principali nell'Unione;

preso atto del parere reso dalla Conferenza unificata in data 21 ottobre 2021, esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. Atto n. 294 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	31
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	33

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 ottobre 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.

Atto n. 294.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2021.

Diego BINELLI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*) e ringrazia tutti i membri della Commissione che con le loro proposte e i loro spunti di riflessione hanno contribuito ad arrivare ad un importante punto di sintesi. Sottolinea che la proposta di parere incide su molti aspetti e su molte tematiche affrontate nello schema di decreto legislativo. Segnala peraltro che il Governo, cui era stata previamente trasmessa informalmente una bozza della proposta di parere, ha reso noto di non ravvisarvi elementi ostativi.

Martina NARDI, *presidente*, rileva che il lavoro svolto dal relatore è stato certamente importante e prezioso ma anche complesso perché collegato allo svolgimento dell'esame e all'espressione dei pareri su altri atti del Governo sui quali è stata impegnata, in contemporanea, anche la X Commissione. Dà quindi la parola ai commissari per le dichiarazioni di voto.

Massimiliano DE TOMA (FDI), dopo aver osservato che la proposta di parere contiene taluni contenuti condivisibili mentre

altri non lo sono, ritiene che il relatore abbia comunque svolto un lavoro apprezzabile. Annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Luca SUT (M5S) ringrazia il relatore per l'ottimo lavoro svolto e, tra i punti qualificanti della proposta di parere, sottolinea con favore le osservazioni relative alla richiesta di specifica tutela per i cosiddetti clienti fragili per la cui individuazione si indica la necessità di una migliore definizione normativa. Conclude preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Luca SQUERI (FI) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e annuncia il voto favorevole del gruppo Forza Italia sulla sua proposta di parere.

Sara MORETTO (IV) ringrazia il relatore per il lavoro svolto che rappresenta un'efficace sintesi delle posizioni delle diverse forze politiche. Considera urgente portare a conclusione quanto prima il processo di liberalizzazione concernente la vendita dell'energia elettrica e valuta favorevolmente quanto viene osservato in relazione alla categoria dei cosiddetti clienti

fragili. Conclude preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Tullio PATASSINI (LEGA) ringrazia il relatore e tutti i colleghi della Commissione per il lavoro svolto che rappresenta un punto di sintesi tra le differenti posizioni delle forze politiche, sottolineando che il metodo seguito, come anche dimostrato in sede di approvazione del parere sull'atto del Governo n. 292 che le Commissioni riunite VIII e X hanno votato nella seduta di questa mattina, è quello giusto. Ritiene molto importante l'aggiornamento del quadro normativo riguardante la produzione e la rete elettriche che segna il futuro strategico dell'energia per l'Italia, considerando altresì essenziale il richiamo a efficaci forme di tutela per i cosiddetti clienti fragili.

Gavino MANCA (PD) ringrazia il relatore per l'importante lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sulla sua proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.10.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.
Atto n. 294.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Atto n. 294);

rilevato che lo schema di decreto recepisce nel nostro ordinamento, ed in particolare nell'organizzazione del mercato interno dell'energia, che da oltre due decenni è stato interessato da un processo di intensa liberalizzazione, una serie di previsioni di derivazione comunitaria principalmente connesse allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e della c.d. «generazione distribuita»;

sottolineato che gli oneri di sistema quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico, tra i quali rientrano il sostegno alle energie rinnovabili e assimilate (componente maggiormente rilevante), la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali, lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari, il bonus sociale elettrico, il regime tariffario speciale per le ferrovie, il sostegno alla

Ricerca di Sistema, le agevolazioni alle industrie manifatturiere ad alto consumo di energia, sono quantificabili in circa 15 miliardi di euro e pesano circa un terzo della bolletta elettrica nazionale;

ricordato che da gennaio 2022 partirà l'applicazione in bolletta di una nuova componente degli oneri di sistema, che peserà per ulteriori circa 2 miliardi di euro, relativa al *capacity market* necessario, atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

preso atto dei minori costi di dispacciamento attesi;

considerato che alcune riforme contenute nello schema di decreto si riferiscono a processi articolati e complessi, quali ad esempio l'accorciamento dei tempi di *switching* a 24 ore (art. 7), l'obbligo per i fornitori di offrire contratti a prezzi dinamici (art. 8), individuazione e gestione dei clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica (art. 11) nonché il passaggio dall'applicazione del PUN all'applicazione dei prezzi zionali (art. 13);

auspicato che tali riforme siano mirate a realizzare una maggiore semplificazione, al fine di accompagnare i clienti finali e favorire la partecipazione attiva e consapevole degli stessi, e dunque che le stesse vengano introdotte prevedendo modalità e tempi congrui per la definizione delle disposizioni attuative e per l'imple-

mentazione, in considerazione anche degli investimenti necessari da parte delle imprese;

rilevata l'opportunità di disporre che il GSE, che già svolge un'attività previsionale di breve e medio termine del fabbisogno della componente tariffaria Asos degli oneri di sistema, quale onere di incentivazione degli impianti da fonti rinnovabili e assimilate, nonché nell'elaborazione di scenari di lungo termine del fabbisogno di incentivazione, si adoperi per produrre e rendere disponibili, in maniera assidua e sistematica, scenari anche a lungo termine del fabbisogno della componente tariffaria Asos, ponendo gli stessi a disposizione degli attori istituzionali coinvolti nella *governance*, nonché di prevedere, inoltre, che ARERA pubblici e aggiorni costantemente analoghi contatori di spesa e scenari previsionali per tutte le componenti regolate della bolletta con particolare riguardo agli oneri di rete e a quelli del dispacciamento;

preso atto che l'articolo 3, comma 3, lettera *b*) prevede che i membri o soci delle comunità energetiche siano persone fisiche, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali;

sottolineata, al riguardo, l'opportunità di ricomprendere tra i membri o soci delle comunità energetiche di cittadini anche le piccole e medie imprese, che invece sono previste esplicitamente dalla direttiva Mercato Elettrico IEM e nel decreto di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II) riguardo alle comunità energetiche rinnovabili (CER);

rilevato che l'articolo 5, comma 5, prevede l'obbligo da parte dei fornitori verso i clienti di fornire una comunicazione preventiva in caso di adeguamento del prezzo di fornitura;

evidenziata, al riguardo, l'opportunità di prevedere l'esclusione del predetto obbligo di comunicazione preventiva delle ipotesi di variazione dei corrispettivi che derivano da indicizzazione o da adeguamento

automatico di corrispettivi non determinati dal venditore, precisando invece che gli avvisi dovrebbero riguardare esclusivamente eventuali modifiche di quelle componenti del prezzo di fornitura che rientrano nella discrezionalità dell'esercente;

ricordato che l'articolo 7 disciplina il diritto del cliente a cambiare il proprio fornitore senza discriminazioni legate a costi, oneri o tempi. Tale cambio deve avvenire entro il termine massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della richiesta, definendo le modalità di fatturazione da parte del nuovo fornitore a partire dalla data dell'avvenuto cambio;

sottolineata al riguardo la necessità di adottare misure volte a contrastare comportamenti opportunistici di clienti finali che migrano da un fornitore all'altro accumulando morosità, in particolare prevenendo un blocco allo *switch* in caso di morosità per la quale non sia in corso un procedimento di contestazione o conciliazione e in ogni caso quando le morosità siano reiterate;

preso atto dell'articolo 9 che prevede il diritto dei clienti finali di avere l'accesso a contatori intelligenti e individua i requisiti minimi che questi ultimi devono rispettare e preso altresì atto che secondo il predetto articolo 9 l'ARERA assume il compito di stabilire i requisiti funzionali e tecnici minimi dei sistemi di misurazione intelligenti, assicurandone la piena interoperabilità, in particolare con i sistemi di gestione dell'energia dei consumatori e con le reti intelligenti, nonché la capacità di fornire informazioni per i sistemi di gestione energetica dei consumatori;

rilevato al riguardo che in un contesto volto a favorire e sostenere lo sviluppo di nuovi assetti di autoconsumo, anche in forma collettiva, ivi inclusi i clienti attivi e le comunità energetiche dei cittadini, occorre che i nuovi sistemi di misura intelligenti garantiscano la coerenza delle modalità di rilevazione tra le due grandezze dell'energia elettrica, immessa e prelevata;

sottolineata all'articolo 10, comma 1, lettera *e*), la necessità di sostituire la parola « costante » con la seguente: « tempestivo »;

preso atto dell'articolo 11 che intende dare attuazione al criterio previsto dall'articolo 12, comma 1 lettera e), della legge n. 53 del 2021, concernente l'aggiornamento del quadro normativo in materia di protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica;

rilevata al riguardo, l'opportunità di valutare al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 11 una più chiara definizione delle categorie, ovvero consentire l'identificazione dei soggetti compresi nella platea dei clienti vulnerabili di cui alle summenzionate lettere solo sulla base di informazioni rilevanti per l'esecuzione dei contratti di fornitura o funzionali ad altre attività regolatorie definite da ARERA, tra cui il riconoscimento al *bonus* sociale elettrico per disagio economico e, come tali, presenti nell'ambito dell'anagrafica dei punti di prelievo del Sistema Informativo Integrato di Acquirente Unico;

rilevato altresì, al medesimo articolo 11, comma 1, lettera f), l'opportunità di valutare se non sia opportuno, integrare il criterio dell'età del cliente finale con quello delle condizioni ISEE;

considerato, che, sebbene la direttiva (UE) 2019/944 vada verso l'abbandono definitivo dei prezzi regolati e sancisca che i fornitori abbiano facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti, gli Stati membri ai sensi dell'articolo 5 della medesima direttiva possono, ai fini di un periodo di transizione volto a creare una concorrenza effettiva tra fornitori per i contratti di fornitura di energia elettrica e a conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica che sia pienamente efficace e basata sul mercato, attuare interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti vulnerabili, nonché ai civili che non beneficiano degli interventi pubblici a norma del paragrafo 3;

evidenziata, al riguardo, l'opportunità di sostituire il comma 2 dell'articolo 11 prevedendo che a decorrere dalla data di cui dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per i clienti di cui al

comma 1 permane il servizio di maggior tutela, la cui funzione di approvvigionamento è svolta da Acquirente Unico Spa, secondo gli indirizzi definiti dal MITE. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio di vendita per i clienti domestici, mediante procedure competitive, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica. A decorrere dalla medesima data l'accesso al servizio di maggior tutela è riservato in via transitoria a tutti i clienti domestici, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali gestite dall'ARERA per l'assegnazione del servizio di vendita. L'accesso al servizio di maggior tutela può essere riservato successivamente e solo su richiesta, a tutti i clienti domestici non inclusi tra i soggetti vulnerabili di cui al medesimo comma 1;

ricordato che il GSE è tenuto, ai sensi della regolazione vigente, a fornire specifici servizi di assistenza territoriale alle autorità locali e alla Pubblica Amministrazione, profilati per tipologia di amministrazione, e che tali servizi possono prevedere l'implementazione di portali informativi e servizi *on-line* dedicati, con la messa a disposizione di guide informative e di *tool* di simulazione a supporto della realizzazione di nuovi progetti;

rilevata, l'opportunità di valutare, all'articolo 11, comma 7, che venga esplicitato il ruolo del GSE a supporto degli enti locali che intendano promuovere e/o partecipare a comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle che prevedono la partecipazione alle comunità stesse dei clienti vulnerabili di cui al comma 1, affinché questi ultimi possano accedere ai benefici ambientali, economici e sociali assicurati dalla comunità stessa;

preso atto che l'articolo 13, comma 1, prevede il superamento del PUN, con la conseguente applicazione di prezzi zonali e la definizione di indicatori di prezzo di riferimento per lo sviluppo e la trasparenza dei mercati e sottolineata la rilevanza della questione in considerazione del fatto che tale circostanza dovrebbe determinare la conseguente necessaria definizione da parte

del GME di un indice di riferimento di prezzo dell'energia elettrica scambiata sul mercato all'ingrosso;

sottolineata, al riguardo, l'opportunità di valutare di modificare il comma 1 del citato articolo 13 prevedendo che con decreto adottato dal Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ARERA e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le condizioni e i criteri per il graduale passaggio, nell'ambito del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, dall'applicazione di un prezzo unico nazionale ai clienti finali all'applicazione di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato, fermo restando l'esigenza di salvaguardare il calcolo, da parte del GME, di un prezzo di riferimento dell'energia elettrica scambiata nell'ambito del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale, onde favorire lo sviluppo e la trasparenza dei mercati, anche ai sensi dell'articolo 11 del presente schema di decreto;

rilevata, con riferimento al medesimo articolo 13, in materia di superamento del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica l'opportunità di prevedere che questo avvenga nell'ambito di una *roadmap* ben definita;

preso atto che l'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 7, consente alle comunità energetiche dei cittadini di gestire reti elettriche di nuova realizzazione o acquisite dai concessionari, ovvero di realizzare ex novo reti private piuttosto che utilizzare reti pubbliche già esistenti, comporta il rischio del proliferare di gestori di rete di piccole dimensioni, con probabili inefficienti duplicazioni della rete, con perdita di efficienza rispetto alla situazione attuale, peraltro soggetta, tra pochi anni, all'avvio di una stagione di nuove gare per le concessioni (articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999);

sottolineata, al riguardo, l'opportunità di valutare la possibilità, al fine di evitare duplicazioni di rete, di creare sub conces-

sioni di rete per le comunità energetiche solamente in casi specifici e per ragioni di carattere tecnico, su autorizzazione del Ministero per la transizione ecologica, anche tenendo conto del rapporto costi benefici del consumatore;

rilevato che l'articolo 18 prevede che il Gestore della rete di trasmissione nazionale, in coordinamento con i Gestori delle reti di distribuzione, sottoponga all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, una proposta di progressione temporale del fabbisogno di capacità di stoccaggio, articolato per le zone rilevanti della rete di trasmissione e tenendo conto di determinati elementi;

rilevata, sui sistemi di accumulo, l'opportunità di prevedere che l'eventuale realizzazione diretta dei sistemi di accumulo da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale possa essere consentita a valle di procedure trasparenti, secondo criteri e parametri definiti da ARERA, ed esclusivamente nel caso in cui, a seguito dello svolgimento delle aste, il fabbisogno di capacità necessaria non possa essere aggiudicato in tutto o in parte ad operatori economici;

preso atto che l'articolo 18 prevede che il Gestore di rete (Terna) organizzi delle aste per l'approvvigionamento della capacità ed in tale ambito stabilisce al comma 3, lettera d), che la remunerazione della capacità debba avvenire in favore dei titolari della capacità aggiudicata solo qualora questi ultimi la rendano disponibile a soggetti terzi nell'ambito di una apposita piattaforma di mercato, la cui organizzazione e gestione è poi affidata al GME;

preso altresì atto che ai sensi del medesimo articolo 18, comma 7, tale piattaforma di mercato dovrà essere organizzata e gestita secondo criteri di trasparenza e non discriminazione e dovrà conformarsi ai principi che ARERA dovrà preventivamente adottare con proprio provvedimento, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo ed evidenziato che, con riferimento alle regole di funzionamento della piattaforma, è previsto che il

GME elabori, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, una proposta da sottoporre al MiTE per la relativa approvazione, sentita l'ARERA;

evidenziata, al riguardo, una discrepanza nelle tempistiche indicate considerato che se il GME dovesse elaborare la proposta entro 3 mesi, ARERA, conseguentemente, dovrebbe definire i criteri preliminari di cui al comma 7 lettera *d*) prima dei 9 mesi previsti o comunque prima del termine entro il quale il GME è chiamato a formulare la propria proposta;

rilevata l'opportunità di valutare se modificare il comma 5 del sopra citato articolo 18 stabilendo che la capacità di stoccaggio è allocata attraverso una piattaforma centralizzata di cui al successivo comma 7, lettera *d*), organizzata e gestita dal Gestore dei mercati energetici, secondo criteri di mercato trasparenti e non discriminatori. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi per la copertura dei costi di approvvigionamento della capacità di stoccaggio;

sottolineata l'opportunità di valutare di sostituire il comma 7 del citato articolo 18 prevedendo che l'ARERA, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua inoltre: *a*) i criteri di aggiudicazione della capacità di stoccaggio di energia elettrica, tenendo conto dei costi di investimento, dei costi operativi, delle diverse tecnologie, nonché di una equa remunerazione del capitale investito; *b*) le modalità di copertura dei costi di approvvigionamento della capacità di stoccaggio, attraverso meccanismi tariffari idonei a minimizzare gli oneri per i consumatori; *c*) le condizioni e le modalità per lo sviluppo del sistema della capacità di stoccaggio da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale, nel caso in cui i soggetti terzi non abbiano manifestato interesse a sviluppare in tutto o in parte la capacità di stoccaggio necessaria, fermo restando che il Gestore della rete di trasmissione nazionale non può gestire la capacità realizzata; *d*) le condizioni in base alle quali la capacità di stoccaggio aggiudicata è resa disponibile al mercato attraverso la piattaforma

organizzata ai sensi del precedente comma 5, nonché i criteri e le condizioni per l'organizzazione e il funzionamento della piattaforma medesima; *e*) le modalità di utilizzo della capacità di stoccaggio da parte degli operatori di mercato, anche attraverso gli aggregatori; *f*) le modalità per il monitoraggio degli effetti del sistema di approvvigionamento sul sistema e sui mercati, anche in relazione all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo di integrazione delle fonti rinnovabili;

rilevata, inoltre, al medesimo articolo 18, l'opportunità di valutare di sostituire il comma 8 prevedendo che il Gestore dei mercati energetici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Arera di cui al comma 7, lettera *d*) del medesimo articolo 18, elabora e sottopone all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, una proposta per l'organizzazione e la gestione della piattaforma di cui al comma 7, lettera *d*) del predetto articolo, tenendo conto dei requisiti tecnici e dei vincoli definiti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale;

preso atto dell'articolo 23 che reca norme in materia di funzioni e responsabilità del Gestore della rete di distribuzione e considerate le responsabilità assegnate ai distributori nonché il ruolo centrale che questi avranno nella transizione energetica;

evidenziata, al riguardo, l'opportunità di verificare, in materia di ruolo e obblighi dei gestori della rete di distribuzione, la compatibilità della vigente normativa sull'*unbundling* del distributore con la direttiva n. 944/2019, al fine di garantire l'assoluta terzietà del distributore, la non discriminazione nell'accesso e nell'uso delle informazioni, di favorire lo sviluppo della concorrenza e di garantire una pianificazione degli investimenti ed un esercizio imparziale e rispondente a criteri di efficacia ed economicità;

preso altresì atto che il medesimo articolo 23, comma 6, modifica il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, pre-

vedendo, *inter alia*, la definizione, ad opera dell'ARERA, delle regole tecniche e puntuali necessarie per agevolare la connessione dei punti di ricarica alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

rilevata, al riguardo, l'opportunità di armonizzare tale previsione con quanto previsto in tema di sviluppo delle infrastrutture di ricarica dallo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

ricordato che la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia sono materie di legislazione concorrente ed infatti tale clausola è riportata all'articolo 49 dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2018/2001/UE del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

rilevata pertanto la necessità di prevedere una norma volta a salvaguardare le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione;

rilevato, infine, relativamente alle sub concessioni, che nel testo dello Schema il potere autorizzativo è attribuito al Ministero della transizione ecologica, e che tale attribuzione non pare coerente con il fatto che le concessioni di distribuzione sono di competenza delle Province di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 1-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235;

preso atto del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso il 7 ottobre 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 7, commi 1 e 3, in materia di diritto a cambiare fornitore (*switching*),

sia prevista l'adozione di misure volte a contrastare comportamenti opportunistici di clienti finali che migrano da un fornitore all'altro accumulando morosità, in particolare prevedendo un blocco allo *switch* in caso di morosità per la quale non sia in corso un procedimento di contestazione o conciliazione e in ogni caso quando le morosità siano reiterate;

2) all'articolo 10, comma 1, lettera e), si sostituisca la parola « costante » con la seguente: « tempestivo »;

3) dopo l'articolo 27 si aggiunga il seguente: « Articolo 28 (Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano). 1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. »;

4) agli articoli 14 e 17 si modifichino le disposizioni relative alle sub concessioni di distribuzione per salvaguardare le attribuzioni delle province autonome di Trento e Bolzano;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di ricomprendere tra i membri o soci delle comunità energetiche di cittadini (CEC) anche le piccole e medie imprese;

b) all'articolo 5, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'esclusione dell'obbligo di comunicazione preventiva da parte del fornitore al cliente delle ipotesi di variazione dei corrispettivi che derivano da indicizzazione o da adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal venditore, precisando invece che gli avvisi dovrebbero riguardare esclusivamente eventuali modifiche di quelle componenti del prezzo di fornitura che rientrano nella discrezionalità dell'esercente;

c) all'articolo 9 valuti il Governo l'opportunità di prevedere che ARERA definisca che i nuovi sistemi di misura intelligenti garantiscano la coerenza delle modalità di rile-

vazione tra le due grandezze dell'energia elettrica, immessa e prelevata prevedendo ai fini della congrua determinazione delle quantità oggetto di incentivazione che tutte le tipologie di rilevazione di dati di misura avvengano con la medesima granularità e frequenza e che, in particolare, i dati rilevati sull'energia elettrica immessa siano registrati e conservati con gli stessi criteri e per il medesimo arco temporale rispetto all'energia elettrica prelevata;

d) all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), si valuti l'opportunità di prevedere una più chiara definizione delle categorie, ovvero consentire l'identificazione dei soggetti compresi nella platea dei clienti vulnerabili di cui alle summenzionate lettere solo sulla base di informazioni rilevanti per l'esecuzione dei contratti di fornitura o funzionali ad altre attività regolatorie definite da ARERA, tra cui il riconoscimento al bonus sociale elettrico per disagio economico e, come tali, presenti nell'ambito dell'anagrafica dei punti di prelievo del Sistema Informativo Integrato di Acquirente Unico;

e) al medesimo articolo 11, comma 1, lettera f), valuti il Governo se non sia opportuno, integrare il criterio dell'età del cliente finale con quello delle condizioni ISEE;

f) al medesimo articolo 11, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 2 prevedendo che a decorrere dalla data di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per i clienti di cui al comma 1 permane il servizio di maggior tutela, la cui funzione di approvvigionamento è svolta da Acquirente Unico Spa, secondo gli indirizzi definiti dal MITE. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio di vendita per i clienti domestici, mediante procedure competitive, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica. A decorrere dalla medesima data l'accesso al servizio di maggior tutela è riservato in via transitoria a tutti i clienti domestici, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali gestite dall'ARERA per l'assegnazione del servizio di vendita. L'accesso al servizio di maggior tutela può essere riservato successivamente e solo su richiesta, a

tutti i clienti domestici non inclusi tra i soggetti vulnerabili di cui al medesimo comma 1;

g) al medesimo articolo 11, comma 7, si valuti l'opportunità che venga esplicitato il ruolo del GSE a supporto degli enti locali che intendano promuovere e/o partecipare a comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle che prevedono la partecipazione alle comunità stesse dei clienti vulnerabili di cui al comma 1, affinché questi ultimi possano accedere ai benefici ambientali, economici e sociali assicurati dalla comunità stessa;

h) si valuti l'opportunità di sostituire il comma 1 dell'articolo 13 prevedendo che con decreto adottato dal Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ARERA e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le condizioni e i criteri per il graduale passaggio, nell'ambito del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, dall'applicazione di un prezzo unico nazionale ai clienti finali all'applicazione di prezzi zonal definiti in base agli andamenti del mercato, fermo restando l'esigenza di salvaguardare il calcolo, da parte del GME, di un prezzo di riferimento dell'energia elettrica scambiata nell'ambito del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale, onde favorire lo sviluppo e la trasparenza dei mercati, anche ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto;

i) al medesimo articolo 13, in materia di superamento del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica si valuti l'opportunità di prevedere che questo avvenga nell'ambito di una *roadmap* ben definita;

j) all'articolo 14 si valuti l'opportunità di verificare la possibilità, al fine di evitare duplicazioni di rete, di creare sub concessioni di rete per le comunità energetiche solamente in casi specifici e per ragioni di carattere tecnico, su autorizzazione del Ministero per la transizione ecologica, anche tenendo conto del rapporto costi benefici del consumatore;

k) all'articolo 18 si valuti l'opportunità di prevedere che l'eventuale realizzazione di-

retta dei sistemi di accumulo da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale possa essere consentita a valle di procedure trasparenti, secondo criteri e parametri definiti da ARERA, ed esclusivamente nel caso in cui, a seguito dello svolgimento delle aste, il fabbisogno di capacità necessaria non possa essere aggiudicato in tutto o in parte ad operatori economici;

l) al medesimo articolo 18, per le ragioni esposte in premessa, valuti il Governo una ridefinizione dei termini previsti dall'articolo al fine di evitare incongruenze temporali;

m) al medesimo articolo 18 si valuti l'opportunità di sostituire il comma 5 del sopra citato stabilendo che la capacità di stoccaggio è allocata attraverso una piattaforma centralizzata di cui al successivo comma 7, lettera *d)*, organizzata e gestita dal Gestore dei mercati energetici, secondo criteri di mercato trasparenti e non discriminatori. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi per la copertura dei costi di approvvigionamento della capacità di stoccaggio;

n) al medesimo articolo 18 si valuti l'opportunità di sostituire il comma 7 del citato prevedendo che l'ARERA, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua inoltre: *a)* i criteri di aggiudicazione della capacità di stoccaggio di energia elettrica, tenendo conto dei costi di investimento, dei costi operativi, delle diverse tecnologie, nonché di una equa remunerazione del capitale investito; *b)* le modalità di copertura dei costi di approvvigionamento della capacità di stoccaggio, attraverso meccanismi tariffari idonei a minimizzare gli oneri per i consumatori; *c)* le condizioni e le modalità per lo sviluppo del sistema della capacità di stoccaggio da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale, nel caso in cui i soggetti terzi non abbiano manifestato interesse a sviluppare in tutto o in parte la capacità di stoccaggio necessaria, fermo restando che il Gestore della rete di trasmissione nazionale non può gestire la capacità realiz-

zata; *d)* le condizioni in base alle quali la capacità di stoccaggio aggiudicata è resa disponibile al mercato attraverso la piattaforma organizzata ai sensi del precedente comma 5, nonché i criteri e le condizioni per l'organizzazione e il funzionamento della piattaforma medesima; *e)* le modalità di utilizzo della capacità di stoccaggio da parte degli operatori di mercato, anche attraverso gli aggregatori; *f)* le modalità per il monitoraggio degli effetti del sistema di approvvigionamento sul sistema e sui mercati, anche in relazione all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo di integrazione delle fonti rinnovabili;

o) al medesimo articolo 18, si valuti l'opportunità di sostituire il comma 8 prevedendo che il Gestore dei mercati energetici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Arera di cui al comma 7, lettera *d)* del presente articolo, elabora e sottopone all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, una proposta per l'organizzazione e la gestione della piattaforma di cui al comma 7, lettera *d)* del presente articolo, tenendo conto dei requisiti tecnici e dei vincoli definiti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale;

p) all'articolo 23 si valuti l'opportunità di verificare, in materia di ruolo e obblighi dei gestori della rete di distribuzione, la compatibilità della vigente normativa sull'*unbundling* del distributore con la direttiva n. 944/2019, al fine di garantire l'assoluta terzietà del distributore, la non discriminazione nell'accesso e nell'uso delle informazioni, di favorire lo sviluppo della concorrenza e di garantire una pianificazione degli investimenti ed un esercizio imparziale e rispondente a criteri di efficacia ed economicità;

q) al medesimo articolo 23, comma 6, si valuti l'opportunità di armonizzare tale previsione con quanto previsto in tema di sviluppo delle infrastrutture di ricarica dallo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 28 ottobre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.25.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi), nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 174 Paolo Russo, C. 2138 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti « Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica » 42

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Comandante del Raggruppamento Carabinieri CITES, Generale di Brigata Massimiliano Conti e di Alleanza delle Cooperative Italiane – Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopescas e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato, recante « Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne » .. 42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 42

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana operatori della pesca sportiva (FIOPS) e della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato, recante « Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne » 43

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 ottobre 2021.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi), nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 174 Paolo Russo, C. 2138 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti « Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 8.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 ottobre 2021.

Audizione, in videoconferenza, del Comandante del Raggruppamento Carabinieri CITES, Generale di Brigata Massimiliano Conti e di Alleanza delle Cooperative Italiane – Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopescas e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato, recante « Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 28 ottobre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 9.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 ottobre 2021.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana operatori della pesca sportiva

(FIOPS) e della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2328, approvata dalla 9^a Commissione permanente del Senato, recante « Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.25.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 282 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	44
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	46
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio. Atto n. 304 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Atto n. 282.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2021.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *relatore*, illustra la proposta di parere favo-

revole con osservazioni formulata (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio.

Atto n. 304.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2021.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato 2*).

Marco MAGGIONI (LEGA) esprime apprezzamento per il recepimento della direttiva in esame nel suo contenuto essenziale, senza prevedere aggravii non necessari a carico degli operatori.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) esprime apprezzamento per l'ampliamento dell'ambito di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali nello spazio comune dell'Unione europea attuato con il recepimento della direttiva, che contribuisce a sviluppare il processo di integrazione europea. Osserva inoltre che, in questa fase in cui le riforme previste nel PNRR interessano anche il sistema educativo e for-

mativo, aggiungere nuovi obblighi formativi connessi all'esercizio delle attività di navigazione interna avrebbe ulteriormente appesantito l'ambito delle riforme da attuare.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (Atto n. 282).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (Atto del Governo n. 282);

considerato che l'Unione europea ha definito quale obiettivo strategico l'avvicinarsi all'azzeramento degli incidenti mortali entro il 2050 e come obiettivo intermedio il dimezzamento, entro il 2030, del numero di feriti gravi rispetto al 2020; in questa prospettiva la direttiva (UE) 2019/1936 è volta a definire procedure atte a garantire un livello sistematicamente elevato di sicurezza stradale su tutta la rete TEN-T, sulla rete di autostrade e sulle strade principali nell'Unione; a tal fine la direttiva, il cui termine di recepimento è fissato al 17 dicembre 2021, modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, ampliando l'ambito di applicazione della normativa anche alle autostrade e strade principali al di fuori della rete TEN e a qualsiasi progetto di infrastrutture stradali nelle aree extraurbane, completato mediante fondi dell'UE;

considerato, inoltre, che la direttiva:

prevede, oltre all'attuale attività di « ispezione di sicurezza stradale », la nuova procedura di « valutazione della sicurezza stradale a livello di rete », su cui gli Stati membri devono presentare relazioni quinquennali, la prima delle quali entro il 31 ottobre 2025;

introduce una consequenzialità tra le risultanze delle ispezioni di sicurezza

stradale e le necessarie attività da porre in essere riferite alla sicurezza stessa, e la nuova attività ispettiva sui tratti della rete stradale contigui alle gallerie, oggetto della direttiva 2004/54/CE;

stabilisce la nuova definizione di « utenti della strada vulnerabili », quali in particolare ciclisti, pedoni e motociclisti, che richiedono una particolare attenzione nell'applicazione delle procedure previste dalla direttiva, nonché misure per migliorare la riconoscibilità della segnaletica stradale orizzontale e verticale, sia per i conducenti umani che per i sistemi automatizzati di assistenza alla guida;

valutato che lo schema di decreto prevede a dare attuazione alla direttiva mediante le opportune modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, con cui era stata data attuazione alla direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

considerato il parere reso sullo schema di decreto dalla Conferenza unificata nella seduta del 21 ottobre 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'esigenza di tenere nel debito conto il parere della Conferenza unificata citato in premessa, con particolare riferimento alla possibilità di demandare alle Regioni e alle Province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dallo schema di decreto, la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture statali di competenza delle Regioni e degli

Enti locali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2008/96/CE, come modificata dalla direttiva in recepimento, che consente agli Stati membri di escludere dal suo ambito di applicazione le strade che presentano un basso rischio per la sicurezza sulla base di motivi debitamente giustificati connessi ai volumi di traffico e alle statistiche sugli incidenti;

b) ai fini del conseguimento dell'obiettivo strategico, richiamato in premessa, di tendenziale azzeramento degli incidenti mortali e di dimezzamento dei feriti gravi e, più in generale, in vista dell'attuazione della politica dell'Unione nell'ambito della strategia globale per una mobilità sostenibile e intelligente, si evidenzia l'esigenza di provvedere alla tempestiva approvazione del

Piano Nazionale sulla Sicurezza Stradale 2021-2030, in coerenza con gli indirizzi definiti dalla Commissione europea nel documento recante il « Quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030 – Prossime tappe verso l'obiettivo "zero vittime" » (SWD(2019)0283) e nella comunicazione recante la « Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro » (COM(2020)0789), nonché con gli obiettivi e gli indirizzi dell'ONU per la sicurezza stradale (Risoluzione A/RES/74/299 « Migliorare la sicurezza stradale globale », adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 31 agosto 2020) raccordando, inoltre, i contenuti del Piano con gli interventi previsti nel PNRR.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Atto n. 304).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio;

premesso che la citata direttiva:

estende l'ambito di applicazione della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna – precedentemente limitato al riconoscimento e all'armonizzazione dei requisiti relativi alla sola qualifica di conduttore di navi per il trasporto di merci e persone – al personale di coperta, agli esperti di gas naturale liquefatto e agli esperti di navigazione passeggeri di talune tipologie di imbarcazioni utilizzate sulle vie navigabili interne;

prevede, all'articolo 39, paragrafo 3, anche al fine di ridurre i costi ed evitare

aggravi procedurali, che gli Stati membri le cui vie navigabili interne non hanno un collegamento transfrontaliero con altri Stati membri possono recepire soltanto le disposizioni minime necessarie per il riconoscimento, sul proprio territorio, dei certificati professionali rilasciati secondo le norme europee;

considerato che l'Italia è dunque esonerata dall'obbligo di recepire le disposizioni relative alla certificazione delle qualifiche, fermo restando l'obbligo di consentire l'accesso alla navigazione interna ai soggetti in possesso di un certificato dell'Unione;

preso atto che, dato il limitato sviluppo della navigazione interna in Italia, il Governo ha ritenuto opportuno recepire le sole disposizioni minime necessarie al riconoscimento dei certificati professionali rilasciati a norma della direttiva medesima,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	49
Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.	
Audizione di rappresentanti di Poste Italiane Spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	49

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 28 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Nicola STUMPO.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all'attività conoscitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ricorda altresì che è necessario che i componenti che intendono partecipare ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento, che deve ovviamente essere udibile.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.

Audizione di rappresentanti di Poste Italiane Spa.
(*Svolgimento e conclusione*).

Nicola STUMPO, *presidente*, introduce l'audizione.

Laura FURLAN, *responsabile Mercato Imprese e Pubblica Amministrazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni i deputati Umberto BURATTI (PD), Monica CIABURRO (FDI) e Nicola STUMPO, *presidente*.

Laura FURLAN, *responsabile Mercato Imprese e Pubblica Amministrazione*, rende ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia i rappresentanti di Poste Italiane Spa per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	50
ERRATA CORRIGE	51

AUDIZIONI

Giovedì 28 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 8.20.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Franca BIGLIO, *presidente dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia*, e Roberto GREGORI, *consulente dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'I-*

talia, svolgono, da remoto, una relazione sui temi oggetto dell'audizione, trasmettendo della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Marco PEROSINO (FIBP-UDC) e, da remoto, il deputato Roberto TURRI (LEGA).

Franca BIGLIO, *presidente dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia*, e Roberto GREGORI, *consulente dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia*, rispondono, da remoto, ai quesiti posti, fornendo precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dispone che la documentazione prodotta sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 684 del 27 otto-

bre 2021, a pagina 144, seconda colonna, settima riga, sostituire le parole: « RUGGIERO (M5S). », con le seguenti: « RUGGIERO (M5S) da remoto. ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	52
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni: audizione del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL)	52
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni	55

Giovedì 28 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Tommaso NANNICINI. — Interviene per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), il presidente, Franco Bettoni, accompagnato dal direttore generale, avv. Giuseppe Lucibello.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web TV* della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni: audizione del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 23 settembre 2021.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione di Franco Bettoni, Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), che ringrazia per la sua disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Chiede, come concordato, al presidente Bettoni di fornire una valuta-

zione dell'impatto della crisi sanitaria sull'attività dell'Istituto e una riflessione di più ampio respiro sulle prospettive di riforma del sistema previdenziale e assistenziale, anche alla luce degli insegnamenti derivanti dalla crisi.

Il presidente BETTONI effettua un breve indirizzo di saluto. Ricorda che l'attività dell'INAIL si è arricchita negli ultimi anni di nuovi compiti e la pandemia ha ulteriormente evidenziato il ruolo strategico dell'Istituto per il *welfare* del Paese, per la tutela della salute, per la prevenzione, cura e riabilitazione degli infortunati del lavoro e dei tecnopatici, nonché per la ricerca e sviluppo di metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza. Ricorda il contributo fornito alle attività del Comitato Tecnico Scientifico presso la Protezione Civile e ai ministeri per fronteggiare la pandemia. Lascia quindi la parola al direttore generale dell'INAIL, avvocato Giuseppe Lucibello.

L'avvocato LUCIBELLO sottolinea che l'Istituto è assicuratore di 21 milioni di lavoratori e auspica l'estensione ad altre categorie come i *rider*, i lavoratori dello spettacolo e coloro che lavorano nelle attività sportive non professionistiche. Rimanda alla documentazione trasmessa alla Commissione per gli aspetti di dettaglio sull'attività dell'INAIL, di cui elenca sinteticamente i contenuti ricordando le prestazioni e le iniziative a sostegno di imprese e lavoratori. Cita il bando per la riabilitazione « multiassiale », innovativo progetto per la riduzione delle sequele di disabilità fisica, funzionale e psichica riconducibili al fenomeno attualmente riconosciuto e definito come « *long covid* »; l'aiuto annuale al mondo delle imprese attraverso i bandi ISI, gli sconti per previsione, la revisione della tariffa che rappresenta una riduzione del cuneo fiscale unita all'introduzione di un vero e proprio sistema di *bonus-malus*. Ritiene che sia necessario affrontare il problema della incompiuta attuazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP). Evidenzia l'ulteriore problematica legata alla realizzazione degli inve-

stimenti a fronte del rischio che gli stanziamenti restino sulla carta. Sottolinea la professionalità, dedizione e serietà del personale dell'INAIL, lanciando però un allarme sulla inadeguata dotazione che attualmente lo caratterizza e segnalando la conseguente necessità di inserire nuove risorse umane per la funzionalità del sistema. Ritiene che la missione dell'Istituto sia fondamentale e per essere svolta efficacemente ha bisogno di persone.

Il presidente BETTONI riprende la parola per concludere il contributo dell'Istituto sottolineando il tema del personale, quantificando le carenze di organico nel 20 per cento per quanto riguarda le funzioni centrali, nel 27 per cento per il settore ricerca e nel 46 per cento del personale dirigente medico. Auspica la possibilità che i collaboratori coordinati e continuativi nel settore medico possano essere stabilizzati quantomeno per un triennio. Ricorda il ruolo fondamentale della ricerca e della prevenzione.

Il senatore PUGLIA (M5S) fa riferimento al bilancio dell'Istituto ricordando l'attivo annuale che lo caratterizza. Chiede a quanto ammonta l'avanzo cumulato e con quali modalità questa cifra viene allocata.

Il senatore CORTI (L-SP-PSd'Az) sottolinea i dati sulle carenze di personale e chiede un approfondimento sul sostegno dell'INAIL alla formazione nelle aziende.

Il PRESIDENTE evidenzia che nel passaggio dal 2019 al 2020 si è registrato un calo degli infortuni e un calo delle malattie professionali, ma un aumento degli infortuni mortali. Chiede se questi andamenti sono solo legati alla drammaticità e alla specificità dell'anno e, in particolare, se i cali sono legati anche alle chiusure, alla riduzione dell'attività lavorativa, o se ci sono alcune chiavi di lettura legate anche a tendenze più di medio periodo. Riprendendo la sollecitazione del senatore Puglia sottolinea che gli avanzi di gestione ammontano a un miliardo e mezzo nell'ultimo

dato disponibile, mentre le riserve tecniche accumulate sfiorano i 35 miliardi di euro, di cui fra l'altro il 96 per cento detenuto come liquidità senza remunerazione presso la Tesoreria dello Stato. Ritiene che questi numeri suscitino molte riflessioni sulle cause di questi avanzi e sul loro potenziale utilizzo. Ricordando che, in base ai dati diffusi dall'INAIL, le aziende ispezionate sono state 7.486 e l'86,57 per cento sono risultate irregolari chiede se tali dati siano frutto dell'efficacia nella definizione del campione dei soggetti da sottoporre ai controlli o di altri fenomeni più patologici e preoccupanti. Chiede infine di fornire ulteriori elementi e approfondire il « programma di investimenti immobiliari a elevata utilità sociale » dell'Istituto.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd'Az) ricorda il suo impegno ventennale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, più in generale, della sicurezza negli ambienti di lavoro. Ricorda la lotta che, da dirigente dell'Asl di Mantova, ha condotto contro gli abusivismi sui cantieri edili, in agricoltura e, soprattutto, contro gli incendi nelle aziende di stoccaggio rifiuti. Ricorda tuttavia di non essere riuscita a trasferire a chi in quel periodo era responsabile della prevenzione in Asl la sensibilità di un controllo operativo stringente sul campo, che è alla base di un cambio di paradigma da parte delle imprese e dei datori di lavoro, ma anche degli stessi lavoratori per tutta una serie di ragioni tali per cui non sempre ottemperano, anche quando dispongono dei presidi antinfortunistici, agli adempimenti a loro carico in assenza di controlli stringenti. Chiede all'INAIL se concorda sul fatto che è giunto il momento di essere tutti uniti nell'intera filiera politico-istituzionale e ordinamentale per la messa in campo di un'effettiva ed efficace strategia di controlli. Ritiene che se questi fossero tutti centralizzati sarebbe un passo indietro, mentre se fossero aggiornati e potenziati sul territorio, a sua volta monitorati a livello centrale con un flusso di dati costante, ne nascerebbe anche un meccanismo di miglioramento nelle conoscenze degli operatori degli enti in modo da avere una *governance* dei rischi e, laddove si registrino

criticità anomale, intervenire con forza con poteri sanzionatori e personale specializzato. Cita il caso dei tre incendi consecutivi alla « Castiglione rifiuti » che avrebbero « incoraggiato » tra virgolette fenomeni della Terra dei Fuochi anche nel Nord, che hanno ripercussioni viepiù sull'ambiente, mettendo a rischio la vita dei lavoratori e operatori di protezione civile, i vigili del fuoco che devono occuparsene quando ormai il danno è fatto.

L'avvocato LUCIBELLO fa riferimento agli avanzi di gestione, ricordando che le entrate dell'Ente sono premi assicurativi che sono destinati alla copertura di prestazioni conseguenti a infortuni e malattie. L'avanzo annuale medio atteso varia fra 1,2 e 1,7 miliardi di euro, anche grazie alla prevenzione, che non si esaurisce in controlli e vigilanza preventivi. Ritiene che sia necessaria una revisione dell'assetto istituzionale, con particolare riferimento ai rapporti fra amministrazioni centrali e territoriali. Ritiene che vi sia un problema sull'efficacia della formazione, per via delle risorse insufficienti destinate a questo tema e per le difficoltà di gestirne necessaria articolazione capillare. Ricorda che l'utilizzo dell'avanzo è sinora quello di acquisire immobili già esistenti, quindi senza effetti sull'economia reale, ma con effetti finanziari, in quanto questi immobili sono locati a Pubbliche amministrazioni che realizzano risparmi di spesa. Altri investimenti riguardano scuole, ospedali e il sistema termale, ma l'impatto sulle attività produttive è comunque limitato. Rappresenta che le linee di investimento sono legate a quanto previsto dalla legge. Evidenzia che le risorse sono stanziare presso la Tesoreria dello Stato e ogni loro movimentazione deve essere trattata con cura, tuttavia ritiene che una parte di queste risorse necessiti di essere mobilitata per creare margini, anche piccoli, di investimento per l'Istituto.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Bettoni e l'avvocato Lucibello e dichiara conclusa l'audizione.

Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni.

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell'audizione svolta in data odierna del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e

le malattie professionali (INAIL) è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema del V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (Parere al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
ALLEGATO (<i>Schema di parere proposto dalla relatrice sull'Atto del Governo n. 296</i>)	58
Sulle celebrazioni per la giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	57

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 ottobre 2021. — Presidenza della presidente RONZULLI.

La seduta comincia alle 8.45.

Schema del V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

(Parere al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

La PRESIDENTE ricorda che la Commissione dovrà rendere parere entro il 6 novembre sul V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e che nel corso dell'ultima seduta è proseguita la discussione generale sul provvedimento. Fa presente quindi di aver predisposto sulla base degli interventi svolti, uno schema di

parere inoltrato lunedì 25 ottobre via *mail* a tutti i componenti della Commissione e in relazione al quale sono state formulate una serie di richieste di integrazione e alcune proposte di modifica. Illustra quindi lo schema di parere (*pubblicato in allegato*), come rielaborato alla luce dei rilievi pervenuti.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti in merito alla richiesta di soppressione del riferimento al *Forum* nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (Fonags), tenuto conto che non si tratta di una semplice realtà associativa, ma di un organo di rappresentanza che garantisce la consultazione delle famiglie sulle problematiche scolastiche con sede presso la Direzione generale per studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico del Ministero dell'istruzione.

L'onorevole LATTANZIO (PD) ritiene che sia preferibile non richiamare espressamente il Fonags, ma optare per un più generico e ampio richiamo alle realtà rappresentative dei genitori, rimettendo al Governo la scelta su quale soggetto coinvolgere nella definizione delle linee guida sull'educazione all'affettività e alla sessualità.

La PRESIDENTE propone di rinviare alla prossima settimana il voto sullo schema di parere.

Intervengono quindi per alcune considerazioni sull'organizzazione dei lavori della prossima settimana i deputati LATTANZIO (PD), Carmela GRIPPA (M5S), SIANI (PD), Giuseppina VERSACE (FI), Maria SPENA (FI) e le senatrici Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az) e Vanina IORI (PD).

La PRESIDENTE avverte che il seguito dell'esame è rinviato a mercoledì 3 novembre alle ore 8.30 e che eventuali rilievi od osservazioni sullo schema di parere presentato nella seduta odierna dovranno pervenire agli Uffici entro la mattinata di lunedì 1° novembre 2021.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Sulle celebrazioni per la giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

La PRESIDENTE informa che è stata avviata l'interlocuzione con il Dipartimento per le pari opportunità e la famiglia per l'organizzazione dell'evento annuale per le celebrazioni in occasione della Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'evento di quest'anno si svolgerà a Roma (presso l'Acquario Romano), la mattina del 19 novembre.

La seduta termina alle 9.

ALLEGATO

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 296**

La Commissione, esaminato lo schema del V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, per quanto di competenza,

rilevato che il suddetto schema, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ed approvato preliminarmente dal suddetto organismo nella seduta del 21 maggio 2021 alla presenza del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, è stato presentato dal Governo alle Camere il 27 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 e su di esso la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere entro il 6 novembre 2021;

premesso che l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, attribuisce alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti ed allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, nonché il potere di formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; al fine di assicurare la piena implementazione dei diritti dei minori;

considerato che l'ultimo Piano di azione (IV) era relativo al biennio 2016-2017, ed è stato esaminato dalla Commissione nel gennaio 2016 (XVII legislatura) e che pertanto, si rileva un ritardo nell'adozione di tale strumento programmatico e di indirizzo, fondamentale per un efficace controllo dei progressi raggiunti e della verifica

dell'impatto delle politiche adottate in favore dei minori. Tale ritardo è da attribuirsi alla situazione epidemiologica che ha segnato l'ultimo anno, ma anche alla tardiva ricostituzione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, organo preposto all'adozione del Piano stesso, avvenuta con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 28 febbraio 2020;

premesso che il Piano è il risultato di un'intensa attività di coprogettazione che ha coinvolto non solo tutti i soggetti e gli enti partecipanti all'Osservatorio nazionale, ma anche la società civile e il terzo settore, soggetti pubblici quali amministrazioni centrali, enti pubblici e territori, soggetti privati, esperti, il mondo dell'università e della ricerca e che per la prima volta, al fine di affermare pienamente il protagonismo dei bambini e delle bambine, e dei ragazzi e delle ragazze all'interno del Piano, l'Osservatorio nazionale ha promosso una consultazione *online* – i cui risultati sono riportati in appendice al documento – sui temi del Piano, a cui hanno partecipato ragazzi e ragazze fra i 12 e 17 anni di età grazie al supporto tecnico-scientifico dell'Istituto degli Innocenti;

premesso che il documento si articola in 3 sezioni e in una appendice e che è apprezzabile l'inserimento del Piano all'interno del contesto internazionale ed europeo – dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, agli Obiettivi ONU di sviluppo sostenibile – Agenda 2030, dalla Strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori 2021-2024 al Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili (*European Child Guarantee*) – in materia di strategie per la promozione e la tutela dei diritti delle nuove generazioni;

considerato che la seconda sezione del Piano, intitolata « Quadro di realtà », è

dedicata alla ricognizione della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, attraverso l'analisi degli interventi esistenti e delle azioni che necessitano di nuovi interventi migliorativi;

tenuto conto che nella terza e ultima sezione sono individuate le tre aree di intervento, Educazione, Equità, *Empowerment* nelle quali si struttura il Piano, e indicate per ciascuna obiettivi generali e azioni specifiche;

espresso pieno apprezzamento per l'utilizzo, nella predisposizione del Piano, di una semantica attenta alle differenze e alla parità di genere e ad attribuire ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze il riconoscimento di essere soggetti di diritto, attraverso l'utilizzo di locuzioni quali « minore di età » o « persone di minore età » in luogo di « minore »;

considerato che, nel confronto europeo, l'Italia rientra tra i Paesi con maggiore disuguaglianza nei redditi e che lo stesso PNRR indica tra le principali disuguaglianze da superare quelle generazionali, territoriali e di genere, la formazione dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti assume un ruolo fondamentale. Ciò anche nella prospettiva di superare il divario di opportunità e la scarsa mobilità sociale – ulteriormente diminuita negli ultimi anni – che rappresentano le più rilevanti cause della ridotta crescita economica del nostro Paese;

considerato che, proprio al fine di colmare tale divario, nel Piano si rileva la necessità di intervenire sin dagli asili nido, con l'obiettivo di assicurare – in linea con quanto previsto dal PNRR; che almeno il 33 per cento della popolazione di bambini residenti ricompresi nella fascia di età da tre a 36 mesi possa usufruire nel 2026 del servizio su base locale;

ritenuto che tale obiettivo debba essere accompagnato da un maggiore investimento di risorse sul futuro e sulle generazioni più giovani attraverso l'offerta di una formazione di qualità che consenta di superare i divari territoriali anche con riguardo ai livelli di apprendimento, che in

seguito alla crisi epidemiologica, si sono sempre più acuiti penalizzando ulteriormente il Mezzogiorno d'Italia e le famiglie più svantaggiate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) in relazione alla sezione introduttiva, nell'esprimere pieno apprezzamento per la scelta di coinvolgere nella elaborazione del Piano stesso non solo le varie Istituzioni che a diverso titolo si occupano di infanzia, ma anche gli stessi ragazzi e ragazze, si rileva tuttavia uno scarso coinvolgimento, anche a motivo della non presenza nella attuale composizione dell'Osservatorio, di alcuni soggetti, in particolare della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, delle associazioni familiari e di genitori e degli Osservatori regionali per l'infanzia e l'adolescenza;

2) sempre relativamente alla introduzione nella parte in cui si fa riferimento agli esiti della rilevazione con riguardo al *background* migratorio si sottolinea come, da un lato, risulti connotata in modo eccessivamente conflittuale e oppositivo la dinamica relazione fra ragazzi e ragazze con *background* migratorio e famiglie di origine, ritenute portatrici di una cultura retrograda e infruttuosa e dall'altro, sia valorizzato esclusivamente il profilo del riconoscimento dei diritti, senza alcun riferimento agli obblighi e ai doveri che anche i ragazzi e le ragazze sono tenuti a rispettare;

3) ancora con riguardo alla sezione introduzione e in particolare alla parte nella quale si precisa « *La ricerca ha reso evidente che per partecipare ai processi decisionali e all'elaborazione delle politiche occorre che ai giovani sia restituita la giusta consapevolezza di essere portatori di diritti..., affinché riescano ad autodeterminarsi attraverso una partecipazione democratica attiva* » si rileva come il richiamo ai « giovani » sia riduttivo, tenuto conto della diversità dei bisogni psico-affettivi dei minori

a seconda delle diverse fasi evolutive della personalità;

4) sempre in relazione alla introduzione sarebbe auspicabile l'inserimento di più puntuali riferimenti alle risorse stanziare nel PNRR per interventi a sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché a quelle stanziare dal Governo per l'anno 2021 rispettivamente per promuovere il benessere e la persona;

5) con riguardo alla seconda sezione del Piano, nella ricognizione del quadro complessivo degli interventi e delle azioni in favore dell'infanzia e dell'adolescenza talune perplessità desta la mancata valorizzazione, dei documenti elaborati dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e in particolare dei documenti approvati (e delle indicazioni contenute nelle conclusioni) in esito alle due indagini conoscitive condotte nel corso dell'ultimo biennio rispettivamente sul bullismo e cyberbullismo e sulle varie forme di violenza tra minori e ai danni di bambini e adolescenti, nonché di una serie di atti di indirizzo approvati dal Parlamento su tematiche connesse al mondo dell'infanzia;

6) in relazione in particolare al quadro complessivo degli interventi per una nuova forma di partecipazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze si valuti l'opportunità di garantire il diritto all'ascolto del minore attraverso specifiche modifiche legislative;

7) con riguardo sempre al quadro complessivo degli interventi e nello specifico al miglioramento della reattività dei sistemi sanitari alle condizioni di vulnerabilità si valuti l'opportunità di meglio precisare quali siano gli interventi da adottare per l'*empowerment* delle coppie, dei futuri genitori e dei cittadini, quale fattore di protezione;

8) relativamente alla terza sezione del Piano e in particolare alle politiche per l'educazione, pur valutando positivamente il complessivo rafforzamento del ruolo della scuola come agenzia educativa nella formazione dei bambini, delle bambine e dei ragazzi e delle ragazze, si rileva uno scarso

coinvolgimento dei genitori e delle loro associazioni rappresentative nell'attuazione delle diverse Azioni (dalle politiche educative a quelle per l'equità). Si valuti inoltre l'opportunità di ricordare in modo esplicito all'interno del Piano, il diritto-dovere di educare la prole riconosciuto alle famiglie, precisando quindi che le politiche per l'educazione debbano tenere adeguatamente conto della libertà educativa genitoriale. A tal fine devono essere rafforzati i servizi per il sostegno alla genitorialità con interventi costanti per futuri genitori in merito alle problematiche e opportunità relative alla genitorialità, così da garantire una presa in carico immediata e multidimensionale dei nuclei familiari in grado di accompagnarli lungo tutto il percorso di crescita dei bambini;

9) nell'esprimere particolare apprezzamento per il richiamo nel Piano ai livelli essenziali delle prestazioni e in particolare nell'Azione 13 in materia di progressiva estensione del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia e primarie, nell'azione 27 in tema di partecipazione delle persone minori di età e infine nell'azione 18 nell'ambito della rete di protezione e inclusione sociale, si sottolinea l'esigenza di prevedere la citazione dei livelli essenziali delle prestazioni anche nell'Azione 1 nella parte in cui si propone il rafforzamento della diffusione di servizi educativi per la prima infanzia al fine di assicurare servizi minimi uniformi su tutto il territorio nazionale, superando il *gap* territoriale tra Nord e Sud del Paese attualmente riscontrabile con riguardo alla presenza degli asili nido. Occorre in particolare assicurare che le risorse stanziare dal PNRR siano destinate prioritariamente agli enti locali privi di asili nido per la loro realizzazione;

10) con specifico riguardo all'Azione 1 e al rafforzamento della diffusione dei servizi educativi per l'infanzia, occorre altresì che il Piano individui in maniera esplicita l'obiettivo tendenziale del 50 per cento dell'accessibilità ai nidi e alle sezioni primavera come un obiettivo di breve periodo da inserire nelle priorità di intervento del Governo anche attraverso un

aumento della quota di risorse del PNRR al tale ambito destinata;

11) sempre con riguardo all’Azione 1, accanto al condivisibile potenziamento della diffusione dei servizi educativi per la prima infanzia, si rileva l’esigenza di un potenziamento anche degli altri strumenti che l’ordinamento assicura in favore dei minori compresi nella fascia di età 0-3 anni quali la valorizzazione della possibilità per i genitori di poter fruire di più congrui congedi parentali, nonché il potenziamento del sistema dei nidi familiari;

12) al fine di aumentare l’offerta di servizi educativi per l’infanzia su tutto il territorio nazionale, si valuti l’opportunità di prevedere la possibilità di riconvertire gli spazi pubblici inutilizzati adibendoli a servizi educativi 0-3 anni (e/o per il sistema integrato 0-6), anche attraverso l’intervento di soggetti privati e il ricorso al *project financing*, in un’ottica anche di sostenibilità e di minore consumo del suolo e in linea con quanto disposto nel PNRR in materia di transizione ecologica;

13) ancora con riguardo all’Azione 1, al fine di sostenere e tutelare il diritto alla maternità e alla genitorialità dei lavoratori e delle lavoratrici e degli imprenditori e delle imprenditrici del settore agricolo si ritiene necessario esplicitare che l’intervento per il potenziamento dell’offerta di servizi educativi per l’infanzia 0-3 e sistema integrato 0-6 debba prevedere l’istituzione di agri-nidi e agri-asili, nonché di asili aziendali;

14) relativamente all’Azione 3 finalizzata a sostenere la definizione e il consolidamento della comunità educante sul territorio nazionale sarebbe opportuno prevedere specifici interventi anche con riguardo all’istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, che consiste nella scelta, permessa a legislazione vigente, della famiglia di provvedere direttamente all’educazione della prole;

15) con riguardo alla promozione del benessere psicologico e fisico delle persone di minore età nei servizi educativi e nelle scuole di ogni ordine e grado, anche

attraverso l’implementazione di programmi centrati sulle *life skills*, si ritiene fondamentale richiamare in via specifica anche il Protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero dell’istruzione e gli enti rappresentativi delle professioni di educatore socio-pedagogico e pedagogista, recante l’attivazione di progetti finalizzati a promuovere l’educazione alla convivenza civile, sociale e solidale, quale parte integrante dell’offerta formativa. A ben vedere la distinzione delle funzioni da affidare a tali riconosciuti professionisti, fondata sulla specificità del ruolo da svolgere nell’ambito del contesto suindicato delle politiche per l’educazione, si giustifica nell’esigenza di facilitare il pieno sviluppo di processi creativi, relazionali e di apprendimento in un adeguato contesto cognitivo, rappresentando un approdo, anche seguito dell’emergenza epidemiologica e degli aumentati rischi di nefaste conseguenze sullo sviluppo della personalità umana, non più rinviabile nel processo di crescita individuale. Per tale ragione, oltre alle Azioni già previste (Azioni da 6 a 10), si dovrebbe prevedere un’ulteriore specifica Azione per l’attivazione di percorsi pedagogici, rivolta all’assicurazione di un pieno riconoscimento del contributo di tali professioni (educatore socio-pedagogico e pedagogista) nelle istituzioni scolastiche, in modo sostenere nel miglior modo possibile i processi di sviluppo del potenziale umano, sociale e sociale degli studenti, e promuovere, al contempo, processi inclusivi e integrativi, ai fini dell’effettiva realizzazione di una comunità educante;

16) relativamente all’Azione 7 che prevede al fine di prevenire il disagio e di promuovere la salute e il benessere integrale delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi in età scolare, il rafforzamento dei consultori familiari, si valuti l’opportunità di prevedere una qualche forma di partecipazione delle famiglie stesse e delle associazioni che le rappresentano;

17) con riguardo all’Azione 10 si segnala l’opportunità di prevedere, coerentemente con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’istruzione e della ricerca del 15 settembre 2015, in conside-

razione delle delicate tematiche oggetto dei programmi richiamati e delle evidenti implicazioni sul piano del diritto alla educazione riconosciuto dalla Costituzione alle famiglie, la preliminare definizione di linee guida sull'educazione all'affettività e alla sessualità, attraverso il preventivo coinvolgimento anche delle associazioni familiari e dei rappresentanti dei genitori dei consigli di classe nonché di prevedere anche successivamente all'avvio dei programmi una adeguata informazione dei genitori, attraverso la richiesta dell'espressa manifestazione del consenso genitoriale, sui programmi e progetti nell'ambito della educazione alla affettività, alla sessualità e alla parità di genere dei bambini, delle bambine e degli adolescenti e delle adolescenti;

18) con riguardo all'Azione 11, che si propone l'obiettivo generale di garantire dotazioni organiche adeguate di professionisti dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, anche attraverso l'arricchimento delle professionalità esistenti, si rileva l'esigenza di prevedere, prevedere in maniera esplicita che nei *curricula* formativi dei diversi corsi di studio e di formazione del personale dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia sia dedicata particolare attenzione alle competenze finalizzate al riconoscimento precoce e al trattamento dei disturbi specifici dell'apprendimento e più in generale dei disturbi cognitivi. Si tratta, a ben vedere, di disturbi particolarmente diffusi a livello scolastico, che hanno forti ripercussioni con evidenti conseguenze sul piano della dispersione scolastica. Appare altresì essenziale prevedere l'effettiva operatività negli organici scolastici, di tutto il territorio nazionale e di tutti gli ordini e gradi, della figura dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione, prevista dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992, per gli alunni e le alunne con disabilità, DSA e BES;

19) ancora con riguardo all'Azione 11, relativamente alla previsione di unificare le due classi di laurea L.SNT2 e L19, si valuti l'opportunità di articolare in maniera più chiara ed esplicita il riferimento individuando tra i corsi di laurea afferenti alla classe LSNT2 (professioni sanitarie della

riabilitazione: educazione professionale; fisioterapia; logopedia; ortottica e assistenza oftalmologica; podologia; tecnica della riabilitazione psichiatrica; terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; terapia occupazionale) quelli che possono essere più strettamente correlati e connessi al corso di laurea in scienze dell'educazione;

20) con riguardo alle politiche per l'equità si rileva l'esigenza di un rafforzamento degli interventi in favore dei bambini e delle bambine nei loro primi mille giorni di vita e delle donne in gravidanza. È infatti, scientificamente dimostrata l'efficacia degli interventi precoci di sostegno genitoriale, con inizio durante la gestazione e prosecuzione nei primi anni di vita, su diverse dimensioni della salute e del benessere, sia del bambino che dei genitori. Tali interventi, peraltro, producono effetti positivi di lungo termine sia per i potenziali risparmi di spesa connessi ai costi sociali e sanitari sia per l'impatto sul piano dell'inclusione sociale. A tal proposito sarebbe opportuno integrare le Azioni del Piano prevedendo la costituzione di un modello integrato multidimensionale di accoglienza e accompagnamento ai bambini e ai nuclei familiari nei primi mille giorni vita, coordinato funzionalmente con il sistema educativo 0-6 anni ed in particolare esplicitando che l'intervento riguarda il contesto genitoriale, così da evidenziare l'importanza del ruolo del padre oltre che della madre nella crescita armonica dei minori. Tale modello dovrebbe sostanzarsi nella implementazione dell'accoglienza psico-socio-sanitaria durante la gravidanza, attraverso un forte rilancio in tutto il territorio nazionale dei consultori e delle case di comunità; nella realizzazione di un sistema universale di accoglienza psico-socio-sanitaria nei punti nascita; nell'attivazione dei servizi territoriali di residenza della madre; nella introduzione di un sistema di dimissioni sociosanitarie protette; nella previsione di visite domiciliari all'interno di un progetto personalizzato, concordato con le famiglie, di tipo socio-sanitario-educativo, definito da una *équipe* multidisciplinare territoriale. Sarebbe peraltro auspicabile l'adozione di linee di indirizzo finalizzate a

distinguere le strategie per i primi mille giorni di vita del bambino, dal sostegno al percorso che accompagna la madre al parto durante tutta la gravidanza e nei primi mesi successivi alla nascita. Ciò non solo al fine di valorizzare il ruolo della famiglia intesa come comunità degli affetti costituita da entrambi i genitori e il valore sociale della maternità nella sua specificità e separatamente dalla genitorialità, ma anche con l'obiettivo di assicurare, nel quadro delle più ampie azioni di *empowerment* femminile, una maggiore partecipazione delle donne alla vita economica, sociale, politica e culturale, con evidenti positive ricadute anche sul piano demografico;

21) sempre in relazione alle politiche per l'equità tenuto conto che la dimensione economica da sola non basta a rendere ragione del fenomeno delle povertà si sottolinea l'esigenza di meglio chiarire le linee di intervento previste dall'Azione 17, prevedendo a regime e non solo in via sperimentale gli interventi ivi contemplati e meglio delineando la differenza tra povertà assoluta e povertà educativa, termini solo in parte sovrapponibili. Sono molti i bambini e gli adolescenti che non hanno la possibilità – situazione peraltro aggravata nell'ultimo anno in conseguenza delle limitazioni dovute alla crisi epidemiologica – di crescere attraverso lo sport, il contatto con l'arte e la cultura, occorre quindi assicurare a tutti i minori di età la possibilità di partecipare ad attività culturali quali visite a musei e siti archeologici, o a concerti e a spettacoli teatrali o altre opportunità educative al di fuori della scuola; così come la valorizzazione dell'educazione motoria e dell'attività sportiva e la promozione della lettura;

22) con particolare riguardo all'Azione 15 pur essendo condivisibile la finalità di incentivare a livello scolastico il processo di digitalizzazione da realizzarsi anche attraverso una diffusione capillare nelle scuole di ogni ordine e grado di *devices* volto a colmare il *gap* tecnologico, anche sul piano della didattica, che connota il nostro Paese rispetto agli altri Stati europei, si ritiene necessario tuttavia che tali interventi siano meglio modulati in

relazione all'età degli studenti e ai diversi gradi di istruzione, ma soprattutto siano preceduti ed accompagnati da adeguate iniziative formative rivolte alle famiglie e ai minori stessi sull'uso corretto del *web* e sui rischi connessi all'uso della rete;

23) con riguardo alle Azione da 25 a 27 che prevedono interventi volti a promuovere una maggiore partecipazione delle bambine e dei bambini e delle adolescenti e degli adolescenti nei processi decisionali su temi che li riguardano e la valorizzazione del loro punto di vista – anche nell'ambito di un ampliamento delle forme di coinvolgimento delle rappresentanze studentesche e dei genitori – si valuti l'opportunità di prevedere che l'ampliamento del coinvolgimento delle rappresentanze delle famiglie sia indirettamente proporzionale al grado di scuola, diminuendo progressivamente al crescere dell'età degli studenti coinvolti al fine di stimolarne maggiore responsabilizzazione e capacità di autodeterminazione, nonché una più piena consapevolezza di essere portatori di diritti e di poter contribuire alla costruzione della cittadinanza attiva;

24) con riguardo alle politiche per l'educazione si ritiene necessario introdurre una ulteriore e specifica Azione per prevedere interventi finalizzati alla definizione di una visione strategica del modello educativo da adottare soprattutto in relazione alla formazione delle ragazze e dei ragazzi dai 16 anni, che preveda una nuova organizzazione delle attività didattiche basata sul maggiore collegamento tra mondo formativo e mondo produttivo, per favorire l'ingresso delle studentesse e degli studenti nel mercato del lavoro. Un processo di apprendimento orientato alla prospettiva di occupazione destinata ad essere generata dall'immissione delle risorse del PNRR. Il contesto post-pandemico implica una nuova organizzazione della didattica che sia indirizzata verso i tre assi strategici del PNRR: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale;

25) relativamente alle Azioni legate al mondo della scuola, si ritiene apprezzabile la scelta di riconoscere ai docenti un

importante ruolo sul piano pedagogico anche se con particolare riguardo alle Azioni 28 e 29 sarebbe necessario modificare l'impianto eccessivamente istituzionale nell'esercizio del potere di indirizzo e gestione nell'ambito sia dei patti educativi di comunità che dei patti territoriali, per le evidenti limitazioni della potenzialità sociale e culturale di tali percorsi, dovute agli aspetti burocratici del sistema;

26) si rileva altresì l'esigenza di integrare le Azioni del Piano che vedono il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche ponendo maggiore attenzione alla necessità di una visione positiva della diversità nella quale differenti competenze culturali o linguistiche, da vivere come un arricchimento o un'opportunità nella scuola e nella società;

27) altrettanto opportuno appare una integrazione del Piano prevedendo specifiche Azioni sul tema della devianza minorile e dei minorenni che si trovano nel circuito penale minorile, migliorando le strategie di integrazione, rendendo migliore il funzionamento dei servizi sociali degli Enti territoriali; e implementando i percorsi di prevenzione e di inclusione sociale, educativi e d'inserimento lavorativo;

28) si rileva infine l'esigenza di un riordino del sistema di accoglienza dei minorenni allontanati dalla famiglia di origine, creando un sistema stabile di monitoraggio di quelli collocati in comunità di accoglienza nonché la necessità di garantire e rafforzare le misure preventive degli allontanamenti, definendo i livelli essenziali delle prestazioni in riferimento all'accoglienza residenziale sull'intero territorio; da ciò discende inoltre l'opportunità di rendere strutturali e continuative sull'intero territorio nazionale le azioni e i programmi già sperimentati con esito positivo in alcuni ambiti al fine di prevenire gli allontanamenti impropri e garantire condizioni di benessere familiare-relazionale; l'attivazione e cura degli interventi di prevenzione e promozione della salute dovrà inoltre accompagnarsi all'attivazione di livelli integrati e complementari tra Ente pubblico (servizio sociale, consultori fami-

liari, istituzioni scolastiche, servizi socio-educativi, centri per le famiglie, strutture sanitarie, servizi e sportelli informativi, cooperazione sociale ed altri) e soggetti della società civile presenti nelle diverse comunità territoriali; occorre a tal fine prevedere adeguate risorse e strumenti affinché per ogni minore in situazione di pregiudizio, possa essere avviato un processo di prevenzione efficace e una conseguente corretta pianificazione dell'intervento, in modo che la realtà di accoglienza individuata sia la più appropriata ai bisogni del minore di età, evitando l'accoglienza eterofamiliare se non necessario, prevedendo la contestuale garanzia del diritto all'ascolto e alla partecipazione dello stesso attraverso modalità adeguate;

29) con specifico riguardo al sistema delle adozioni sia nazionali che internazionali si rileva inoltre l'esigenza di semplificare la disciplina legislativa vigente, prevedendo nel contempo un sistema di monitoraggio trasparente e unico a livello nazionale di tutti i minori in condizione di adottabilità così da facilitare le famiglie adottanti e i minori nei percorsi di adozione, ovviando ad alcune delle criticità burocratiche dell'attuale sistema che finiscono per spingere gli aspiranti genitori a desistere impedendo a tanti bambini e bambine, ragazzi e ragazze di crescere e di costruirsi un futuro all'interno di un nucleo familiare;

30) infine, si rileva l'esigenza di prevedere una specifica Azione, trasversale, con riguardo ai minori con disabilità, per i quali sono necessari un potenziamento degli strumenti per l'inclusione nell'educazione e cura a partire dalla prima infanzia; dare attuazione a buone pratiche di deistituzionalizzazione nell'ambito della salute mentale, al fine di rafforzare la transizione dall'assistenza prestate negli istituti a servizi di sostegno erogati all'interno della comunità; specifici interventi di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo rispetto ai quali i minori con disabilità, presentano un rischio più elevato di essere vittime di discriminazioni, discorsi d'odio, violenza e abusi, anche all'interno degli istituti scolastici.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	65
Audizione del giornalista Cesare Peruzzi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	65
Audizione del giornalista de «La Nazione» di Siena, Tommaso Strambi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	66

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 28 ottobre 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.35 alle 11.45.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 28 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 11.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del giornalista Cesare Peruzzi.

(Svolgimento e conclusione).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Cesare Peruzzi, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Cesare PERUZZI, *giornalista*, svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, e i deputati Guido Germano PETTARIN (FI), Cosimo Maria FERRI (IV), Federico FORNARO (LEU), Luca MIGLIORINO (M5S) e Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), ai quali risponde Cesare PERUZZI, *giornalista*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, nel ringraziare il dottor Peruzzi per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 12.40, riprende alle 12.45.

**Audizione del giornalista de « La Nazione » di Siena,
Tommaso Strambi.**

(Svolgimento e conclusione).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Tommaso Strambi, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Tommaso STRAMBI, *giornalista de « La Nazione » di Siena*, svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, e i deputati Federico FORNARO (LEU), Walter RIZZETTO (FdI), Claudio BORGHI (LEGA), Valentina D'ORSO (M5S), Luca MIGLIORINO (M5S), Guido Germano PETTARIN (FI), Cosimo Maria FERRI (IV), ai quali risponde Tommaso

STRAMBI, *giornalista de « La Nazione » di Siena*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, nel ringraziare il dottor Strambi per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 (Doc. CCXXXIV, n. 4): Audizione informale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 292 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	4
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	8
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa del gruppo misto L'Alternativa c'è)</i>	21

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Generale Pasquale Angelosanto, Comandante del ROS dei Carabinieri, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista », e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremona, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista »	25
--	----

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840- <i>bis</i> del codice di procedura civile e 196- <i>ter</i> delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Atto n. 313 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 282 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
<i>ERRATA CORRIGE</i>	28

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. Atto n. 294 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	31
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	33

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
---	----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi), nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 174 Paolo Russo, C. 2138 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti « Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica »	42
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Comandante del Raggruppamento Carabinieri CITES, Generale di Brigata Massimiliano Conti e di Alleanza delle Cooperative Italiane – Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopescas e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato, recante « Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne » ..	42
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana operatori della pesca sportiva (FIOPS) e della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato, recante « Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne »	43
--	----

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 282 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	44
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	46
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio. Atto n. 304 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	49
Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.	
Audizione di rappresentanti di Poste Italiane Spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	49

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	50
<i>ERRATA CORRIGE</i>	51

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori	52
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni: audizione del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL)	52
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni	55

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema del V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (Parere al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
<i>ALLEGATO</i> (<i>Schema di parere proposto dalla relatrice sull'Atto del Governo n. 296</i>)	58
Sulle celebrazioni per la giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	57

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	65
Audizione del giornalista Cesare Peruzzi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	65
Audizione del giornalista de « La Nazione » di Siena, Tommaso Strambi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	66

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0162420